



CITTA' DI MESSINA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N. 135

Data 08/07/2020

OGGETTO: Proposizione al Consiglio Comunale, nell'esercizio del potere d'iniziativa da parte della Giunta, del nuovo "Regolamento della Toponomastica e della numerazione civica".

L'anno Duemilaventi il giorno Otto del mese di Luglio alle ore 18,40 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Messina, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, a seguito di avviso di convocazione, notificato ai Sigg.ri Consiglieri nei termini del vigente regolamento e relativo ordine del giorno, determinato dal Presidente del Consiglio.

All'inizio dell'argomento in oggetto, risultano presenti o assenti i Consiglieri Comunali appresso indicati:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1. ARGENTO Andrea	X		17. LA FAUCI Giandomenico		X
2. BONFIGLIO Biagio I.		X	18. LA TONA Pietro	X	
3. BRAMANTI Placido	X		19. MANGANO Paolo		X
4. CALABRO' Felice		X	20. PAGANO Francesco	X	
5. CANNISTRA' Cristina		X	21. PARISI Pierluigi	X	
6. CARDILE Claudio	X		22. PERGOLIZZI Sebastiano	X	
7. CARUSO Giovanbattista	X		23. RIZZO Massimo		X
8. CIPOLLA Francesco	X		24. ROTOLO Daria	X	
9. CRIFO' Giovanna		X	25. RUSSO Alessandro	X	
10. D'ANGELO Nicoletta	X		26. RUSSO Antonia		X
11. DE LEO Alessandro		X	27. SCAVELLO Giovanni		X
12. FUSCO Giuseppe	X		28. SCHEPIS Giuseppe	X	
13. GENNARO Gaetano		X	29. SERRA Salvatore		X
14. GIANNETTO Serena	X		30. SORBELLO Salvatore		X
15. GIOVENI Libero	X		31. VACCARINO Benedetto		X
16. INTERDONATO Antonino	X		32. ZANTE Ugo	X	

Presenti n. 18

Assenti n. 14

Assume la Presidenza il Signor **Claudio Cardile**

Partecipa per l'Amministrazione Comunale l'Assessore **Roberto Vincenzo Trimarchi**

Assiste e partecipa il ^{ed assiste durante il} Segretario Generale, ^{Alk su entrato} Dott. Carmelo Giardina, ~~in~~ la Dott.ssa Rossana Carrubba.

L'anno Duemilaventi il giorno Otto del mese di Luglio è convocato il Consiglio comunale alle ore 18,00.

La seduta ha inizio alle ore 18,40.

(Svolge le funzioni di segretario, il vicesegretario generale, dottore Giardina; è presente per l'Amministrazione l'assessore Trimarchi)

IL PRESIDENTE, presenti 18 consiglieri (**Argento, Bramanti, Cardile, Caruso, Cipolla, D'Angelo, Fusco, Giannetto, Gioveni, Interdonato, La Tona, Pagano, Parisi, Pergolizzi, Rotolo, Russo Alessandro, Schepis, Zante**), dichiara valida la seduta e nomina scrutatori i colleghi Caruso, Fusco, Rotolo.

Assente giustificato il consigliere Vaccarino.

IL PRESIDENTE propone all'Aula di trattare subito la proposta di deliberazione n. 110, approfittando della presenza dell'assessore Trimarchi e del dirigente Giardina, in attesa che arrivi la dottoressa Carrubba per esaminare il provvedimento relativo al regolamento sul sistema dei controlli interni.

(Così viene stabilito)

Mette quindi in discussione la proposta n. 110, del 10/3/2020, avente per oggetto: "Proposizione al Consiglio comunale, nell'esercizio del potere di iniziativa da parte della Giunta, del nuovo regolamento della toponomastica e della numerazione civica".

Dà la parola all'assessore Trimarchi.

L'ASS. TRIMARCHI ricorda che la proposta in esame è stata già illustrata in precedenza ed in commissione è stata esitata con un solo parere contrario.

Ha appreso che è stato presentato dal consigliere Bramanti un emendamento all'articolo 7 sulla composizione della commissione, e crede che si possa passare subito alla sua trattazione per poi esitare la delibera, attese le grosse difficoltà del momento riguardo all'assegnazione dei numeri civici ed alla denominazione di nuove strade.

IL PRESIDENTE apre alle ore 18,43 il termine per presentare emendamenti e comunica che già ne sono stati presentati sette, tutti già muniti di parere.

(Entra in Aula il segretario generale, dottoressa Carrubba)

Mette quindi in discussione l'emendamento n. 1, a firma del collega Interdonato, che riporta il parere favorevole di regolarità tecnica, mentre non è necessario il parere di regolarità contabile, poiché l'emendamento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente; vi è altresì il parere favorevole dei revisori dei conti (*il testo è agli atti della segreteria generale*).

Dà la parola al collega Interdonato.

IL CONSIGLIERE ANTONINO INTERDONATO rileva che nella nuova proposta è previsto tra i componenti della commissione toponomastica, senza diritto di voto, l'assessore al ramo, ma in realtà la sua presenza potrebbe influenzarne le scelte; infatti, l'assessore ha il diritto di iniziativa nei confronti della commissione, le cui scelte poi vanno ratificate in Giunta dallo stesso assessore, che quindi sarebbe al tempo stesso proponente e due volte deliberante.

Per questo, ha ritenuto opportuno eliminare questa figura.

IL PRESIDENTE ha chiesto di intervenire l'assessore Trimarchi. Ne ha facoltà.

L'ASS. TRIMARCHI dichiara di non essere d'accordo in quanto l'assessore ha un ruolo di coordinamento politico dell'attività della commissione, per cui la sua presenza è oltremodo opportuna.

IL PRESIDENTE ha chiesto di intervenire il consigliere Interdonato. Ne ha facoltà.

IL CONSIGLIERE ANTONINO INTERDONATO dissente dall'assessore facendogli notare che il presidente della commissione toponomastica è il presidente del Consiglio comunale, la cui figura è rappresentativa di tutte le forze politiche della città, anche più di un assessore.

IL PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento n. 1: presenti 21 consiglieri, viene accolto con 14 voti favorevoli (**Argento, Bramanti, Caruso, D'Angelo, Fusco, Giannetto, Gioveni, Interdonato, La Tona, Mangano, Parisi, Rizzo, Rotolo, Schepis**) e 7 astenuti (**Calabrò, Cardile, Cipolla, Pagano, Pergolizzi, Russo Alessandro, Scavello**).

IL PRESIDENTE mette in discussione l'emendamento n. 2, a firma del collega Interdonato, che riporta il parere favorevole di regolarità tecnica, mentre non è necessario il parere di regolarità contabile, poiché l'emendamento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente; vi è altresì il parere favorevole dei revisori dei conti (*il testo è agli atti della segreteria generale*).

Dà la parola al collega Interdonato.

IL CONSIGLIERE ANTONINO INTERDONATO fa presente che si tratta di un comma ridondante in quanto specifica le qualità che devono possedere gli esperti, già descritte nel comma precedente.

IL PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento n. 2: presenti 22 consiglieri, viene accolto con 20 voti favorevoli (**Argento, Bramanti, Calabrò, Caruso, Cipolla, Crifò, D'Angelo, Fusco, Giannetto, Gioveni, Interdonato, La Tona, Mangano, Parisi, Pergolizzi, Rizzo, Rotolo, Russo Alessandro, Scavello, Schepis**) e 2 astenuti (**Cardile, Pagano**).

Mette in discussione l'emendamento n. 3, a firma del collega Interdonato, che riporta il parere favorevole di regolarità tecnica, mentre non è necessario il parere di regolarità contabile, poiché l'emendamento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente; vi è altresì il parere favorevole dei revisori dei conti (*il testo è agli atti della segreteria generale*).

Dà la parola al collega Interdonato.

IL CONSIGLIERE ANTONINO INTERDONATO rileva che nella versione originale del regolamento si prevedeva che la Giunta comunale nominasse la commissione toponomastica entro novanta giorni. In realtà non è così, poiché alcuni componenti non devono essere nominati dall'organo esecutivo, quindi mediante l'emendamento si prevede che solo gli esperti vengano nominati con delibera di Giunta entro novanta giorni.

Poi, nell'emendamento successivo, è previsto che il presidente del Consiglio comunale, che presiede la commissione toponomastica, convochi la prima seduta della stessa entro novanta giorni dall'entrata in carica del nuovo Consiglio.

IL PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento n. 3: presenti 22 consiglieri, viene accolto con 20 voti favorevoli (**Argento, Bramanti, Calabrò, Caruso, Cipolla, Crifò, D'Angelo, Fusco, Giannetto, Gioveni, Interdonato, La Tona, Mangano, Parisi, Pergolizzi, Rizzo, Rotolo, Russo Alessandro, Scavello, Schepis**) e 2 astenuti (**Cardile, Pagano**).

Mette in discussione l'emendamento n. 4, a firma del collega Bramanti ed altri, che riporta il parere contrario di regolarità tecnica per contrasto con il principio generale del numero dispari dei colleghi amministrativi, mentre non è necessario il parere di regolarità contabile, poiché l'emendamento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente; vi è altresì il parere favorevole dei revisori dei conti (*il testo è agli atti della segreteria generale*).

Dà la parola al collega Bramanti.

IL CONSIGLIERE PLACIDO BRAMANTI chiarisce che la norma prevede al comma 3 dell'articolo 8 che in caso di parità prevale il voto del presidente, pertanto il parere contrario è superabile.

Nel concetto della nuova composizione, si vuole rappresentare una partecipazione più democratica dei consiglieri comunali che, oltre alla fase istruttoria, devono seguire anche quella della votazione; sul resto, anziché tenere degli ospiti fissi, ad esempio l'Accademia Peloritana dei Pericolanti o la Società messinese di Storia Patria, è prevista la scelta di tre professionisti che possono essere individuati tenendo presenti le competenze che di volta in volta si richiederanno.

IL PRESIDENTE riferisce che il dirigente Giardina ha modificato il parere, che adesso è favorevole.

Mette quindi in votazione l'emendamento n. 4: presenti 23 consiglieri, viene accolto con 21 voti favorevoli (**Argento, Bramanti, Calabrò, Cannistrà, Caruso, Cipolla, D'Angelo, Fusco, Giannetto, Gioveni, Interdonato, La Tona, Mangano, Pagano, Parisi, Pergolizzi, Rotolo, Russo Alessandro, Scavello, Schepis, Zante**) e 2 astenuti (**Cardile, Rizzo**).

IL PRESIDENTE mette in discussione l'emendamento n. 5, a firma del collega Bramanti ed altri, che riporta il parere favorevole di regolarità tecnica, mentre non è necessario il parere di regolarità contabile, poiché l'emendamento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente; vi è altresì il parere favorevole dei revisori dei conti (*il testo è agli atti della segreteria generale*).

Dà la parola al collega Bramanti.

IL CONSIGLIERE PLACIDO BRAMANTI rileva che secondo l'articolo 10 i soggetti titolati alle proposte di denominazione sono, tra gli altri, il Sindaco e la Giunta, il Consiglio comunale previo ordine del giorno ed i consigli di Circoscrizione previo ordine del giorno. L'emendamento modifica la parte concernente il Consiglio, poiché è sufficiente che tre consiglieri presentino una richiesta per la titolazione di una via anziché votare un ordine del giorno.

IL PRESIDENTE dichiara chiuso il termine per presentare emendamenti e comunica che non ne sono stati presentati altri.

Mette quindi in votazione l'emendamento n. 5: presenti 24 consiglieri, viene accolto con 23 voti favorevoli (**Argento, Bramanti, Calabrò, Cannistrà, Caruso, Cipolla, Crifò, D'Angelo, Fusco, Giannetto, Gioveni, Interdonato, La Tona, Mangano, Pagano, Parisi, Pergolizzi, Rizzo, Rotolo, Russo Alessandro, Scavello, Schepis, Zante**) ed 1 astenuto (**Cardile**).

Mette in discussione l'emendamento n. 6, a firma del collega Interdonato, che riporta il parere favorevole di regolarità tecnica, mentre non è necessario il parere di regolarità contabile, poiché l'emendamento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente; vi è altresì il parere favorevole dei revisori dei conti (*il testo è agli atti della segreteria generale*).

Non essendovi richieste di intervento, lo mette in votazione: presenti 25 consiglieri, viene accolto con 23 voti favorevoli (**Argento, Bramanti, Calabrò, Cannistrà, Caruso, Cipolla, Crifò, D'Angelo, Fusco, Giannetto, Gioveni, Interdonato, La Tona, Mangano, Pagano, Parisi, Pergolizzi, Rizzo, Rotolo, Russo Alessandro, Scavello, Schepis, Zante**) e 2 astenuti (**Cardile, Gennaro**).

Mette in discussione l'emendamento n. 7, a firma del collega Interdonato, che riporta il parere favorevole di regolarità tecnica, mentre non è necessario il parere di regolarità contabile, poiché l'emendamento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente; vi è altresì il parere favorevole dei revisori dei conti (*il testo è agli atti della segreteria generale*).

Lo mette quindi in votazione: presenti 25 consiglieri, viene accolto con 24 voti favorevoli (**Argento, Bramanti, Calabrò, Cannistrà, Caruso, Cipolla, Crifò, D'Angelo, Fusco, Gennaro, Giannetto, Gioveni, Interdonato, La Tona, Mangano, Pagano, Parisi, Pergolizzi, Rizzo, Rotolo, Russo Alessandro, Scavello, Schepis, Zante**) ed 1 astenuto (**Cardile**).

Esitati tutti gli emendamenti, non essendovi richieste di intervento, mette in votazione la proposta di deliberazione n. 110: presenti 26 consiglieri, viene accolta con 25 voti favorevoli (**Argento, Bramanti, Calabrò, Cannistrà, Caruso, Cipolla, Crifò, D'Angelo, Fusco, Gennaro, Giannetto, Gioveni, Interdonato, La Fauci, La Tona, Mangano, Pagano, Parisi, Pergolizzi, Rizzo, Rotolo, Russo Alessandro, Scavello, Schepis, Zante**) ed 1 astenuto (**Cardile**).

Ha chiesto di intervenire l'assessore Trimarchi. Ne ha fatto.

L'ASS. TRIMARCHI ringrazia il Consiglio comunale per l'approvazione di questo regolamento, assicurando un impegno massiccio per portare a compimento quanto previsto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

presenti 26 consiglieri, con 25 voti favorevoli (Argento, Bramanti, Calabrò, Cannistrà, Caruso, Cipolla, Crifò, D'Angelo, Fusco, Gennaro, Giannetto, Gioveni, Interdonato, La Fauci, La Tona, Mangano, Pagano, Parisi, Pergolizzi, Rizzo, Rotolo, Russo Alessandro, Scavello, Schepis, Zante) ed 1 astenuto (Cardile).

DELIBERA

- Di approvare l'unita proposta di deliberazione n. 110 del 10/03/2020. *nel testo*

emendato.



CITTA' DI MESSINA
SEGRETERIA GENERALE - AFFARI DI GIUNTA E CONSIGLIO

N° 1 Emendamento del Consiglio Comunale

Proposta di delibera iscritta al punto dell'ordine del giorno del

Avente per oggetto: _____

Emendamento (1) _____

TESTO DELL'EMENDAMENTO

ALL'ART. 2. COMMA 3 CASSA RE "RESPONSABILI"
"ASSESSORE ALLA TOPOGNOMASTICA"

Data _____

Firma dei presentatori: [Signature] _____

Risultato della votazione nella seduta del Consiglio Comunale del _____

Voti	
FAVOREVOLI	14
CONTRARI	
ASTENUTI	7

EMENDAMENTO ACCOLTO

EMENDAMENTO RESPINTO

IL SEGRETARIO GENERALE

(1) Soppessivo - Modificativo - Aggiuntivo

SEGUONO PARERI

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 142/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità tecnica.

ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro, parere.

favorevole

Data

8/7/2020

IL DIRIGENTE

[Signature]

IL RAGIONIERE GENERALE

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 124/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità contabile

ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro, parere *non necessario, in quanto*
l'emendamento non comporta riflessi diretti e indiretti sulle
situazione economico-finanziaria dell'Ente

Data

8/7/2020

IL RAGIONIERE GENERALE

[Signature]



CITTA' DI MESSINA
SEGRETERIA GENERALE - AFFARI DI GIUNTA E CONSIGLIO

N°..... Emendamento del Consiglio Comunale

Proposta di delibera iscritta al punto dell'ordine del giorno del

Avente per oggetto: _____

Emendamento (1) _____

TESTO DELL'EMENDAMENTO

*All'art. 2. comma 3 Cassa Me "Riscossa della
 "ASSESSORE ALLA TOPOGRAFICA STICA"*

Data _____

Firma dei presentatori: _____

Risultato della votazione nella seduta del Consiglio Comunale del _____

Voti	
FAVOREVOLI	
CONTRARI	
ASTENUTI	

EMENDAMENTO ACCOLTO

EMENDAMENTO RESPINTO

IL SEGRETARIO GENERALE

(1) Soppressivo - Modificativo - Aggiuntivo

SEGUONO PARERI

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 142/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità tecnica.

ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro, parere. favorevole

Data 8/7/2020

IL DIRIGENTE
[Signature]

IL RAGIONIERE GENERALE

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 124/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità contabile

ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro, parere non necessario, in quanto
l'emendamento non comporta riflessi diretti e indiretti sulla
situazione economico-finanziaria dell'Ente

Data 8/7/2020

IL RAGIONIERE GENERALE
[Signature]

Il comune
VISTO ed emendato il presente emendamento, per i termini che lo
hanno reso consapevole riflessi diretti ed indiretti sulla
situazione economico-finanziaria dell'Ente.

ESPRIME

8/7/2020

PARERE FAVOREVOLE [Signature] [Signature]



CITTA' DI MESSINA
SEGRETERIA GENERALE - AFFARI DI GIUNTA E CONSIGLIO

N° 2 Emendamento del Consiglio Comunale

Proposta di delibera iscritta al punto dell'ordine del giorno del

Avente per oggetto: _____

Emendamento (1) _____

TESTO DELL'EMENDAMENTO

ALL'ART. 2 CASABO 12 COMMA 1

Data _____

Firma dei presentatori: _____

Risultato della votazione nella seduta del Consiglio Comunale del _____

	Voti
FAVOREVOLI	20
CONTRARI	
ASTENUTI	2

EMENDAMENTO ACCOLTO

EMENDAMENTO RESPINTO

IL SEGRETARIO GENERALE

(1) Soppessivo - Modificativo - Aggiuntivo

SEGUONO PARERI

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 142/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità tecnica:

ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro, parere.

favorevole

Data

8/8/2020

IL DIRIGENTE

[Signature]

IL RAGIONIERE GENERALE

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 124/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità contabile

ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro, parere

non necessario, in quanto l'emendamento non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria patrimoniale dell'Ente

Data

8/7/2020

IL RAGIONIERE GENERALE

[Signature]



CITTA' DI MESSINA
SEGRETERIA GENERALE - AFFARI DI GIUNTA E CONSIGLIO

N° Emendamento del Consiglio Comunale

Proposta di delibera iscritta al punto dell'ordine del giorno del

Avente per oggetto: _____

Emendamento (1) _____

TESTO DELL'EMENDAMENTO

ALL'ART. 2 CASSA 12 COMMA 1

Data _____

Firma dei presentatori: _____

Risultato della votazione nella seduta del Consiglio Comunale del _____

	Voti
FAVOREVOLI	
CONTRARI	
ASTENUTI	

EMENDAMENTO ACCOLTO

EMENDAMENTO RESPINTO

IL SEGRETARIO GENERALE

(1) Soppessivo - Modificativo - Aggiuntivo

SEGUONO PARERI

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 142/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità tecnica.

ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro, parere favorevole

Data 8/7/2020

IL DIRIGENTE

[Signature]

IL RAGIONIERE GENERALE

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 124/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità contabile

ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro, parere non necessario, in quanto l'emendamento non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria patrimoniale dell'Ente

Data 8/7/2020

IL RAGIONIERE GENERALE

[Signature]

IL CONSIGLIO

Visto ed emendato il presente emendamento, per ritenendo che lo stesso non comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente.

ESPRIME

DIRETTORE D'AMMINISTRAZIONE

[Signature]

[Signature]

8/01/2022



CITTA' DI MESSINA
SEGRETERIA GENERALE - AFFARI DI GIUNTA E CONSIGLIO

N° 3 Emendamento del Consiglio Comunale

Proposta di delibera iscritta al punto dell'ordine del giorno del

Avente per oggetto: _____

Emendamento (1) _____

TESTO DELL'EMENDAMENTO

ALL'ART. 11 COMMA 2 "SOSTITUIRE" LA COMMISSIONE
TOPONOMASTICA CON "GLI ESPERTI DELLA MATERIA
SOTTO NOMINATI"

Data _____

Firma dei presentatori:  _____

Risultato della votazione nella seduta del Consiglio Comunale del _____

	Voti
FAVOREVOLI	20
CONTRARI	
ASTENUTI	2

EMENDAMENTO ACCOLTO

EMENDAMENTO RESPINTO

IL SEGRETARIO GENERALE

(1) Soppressivo - Modificativo - Aggiuntivo

SEGUONO PARERI

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 142/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità tecnica.

ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro, parere.

favorevole

Data

8/4/2020

IL DIRIGENTE

[Signature]

IL RAGIONIERE GENERALE

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 124/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità contabile

ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro, parere *non necessario in quanto*

*l'emendamento non comporta riflessi di natura contabile e indich. sulle
situazione economico - patrimoniale dell'Ente*

Data

8/7/2020

IL RAGIONIERE GENERALE

[Signature]



CITTA' DI MESSINA
SEGRETERIA GENERALE - AFFARI DI GIUNTA E CONSIGLIO

N° Emendamento del Consiglio Comunale

Proposta di delibera iscritta al punto dell'ordine dei giorno del

Avente per oggetto: _____

Emendamento (1) _____

TESTO DELL'EMENDAMENTO
 ALL'ART. 12 CO. 4MA 2 ^{PI} SOSTITUIRE "LA COMMISSIONE
 TOPONOMASTICA" CON "GLI ESPERTI DELLA MATERIA
 SOV. O NOMINATI"

Data _____

Firma dei presentatori: _____

Risultato della votazione nella seduta del Consiglio Comunale del _____

Voti	
FAVOREVOLI	
CONTRARI	
ASTENUTI	

EMENDAMENTO ACCOLTO

EMENDAMENTO RESPINTO

IL SEGRETARIO GENERALE

(1) Soppressivo - Modificativo - Aggiuntivo

SEGUONO PARERI

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 142/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità tecnica.

ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro, parere favorevole

Data

8/4/2020

IL DIRIGENTE



IL RAGIONIERE GENERALE

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 124/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità contabile

ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro, parere non favorevole in quanto

l'emendamento non comporta riflessi diretti e indiretti sulle
situazione economico-patrimoniale dell'Ente

IL RAGIONIERE GENERALE

Data

8/4/2020

IL CONSIGLIO

VISTO ED ESERCITANDO il potere amministrativo, pur ritenendo che lo stesso non comporta riflessi diretti ed indiretti sulle situazione economico-patrimoniale dell'Ente.

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE del Consiglio

08/4/2020



CITTA' DI MESSINA



Emendamento 4 DI CONSIGLIO

Proposta di delibera iscritta al punto 1 dell'ordine del giorno della Seduta della VIII Commissione del 30 maggio 2020

Avente per oggetto: Trattazione proposta delibera n. 110 del 10 marzo 2020 - Regolamento della Toponomastica e della numerazione civica

TESTO DELL'EMENDAMENTO

All'art. 7 sostituire il contenuto del comma 3 con:

La Commissione Toponomastica è costituita da:

- Il Presidente del Consiglio Comunale (con funzioni di Presidente);
- tre membri esterni, nominati dal Sindaco sulla base di selezione pubblica, esperti per professione, per incarichi istituzionali, per chiara fama, di storia, d'architettura, di glottologia, di musica, di scienze matematiche fisiche e naturali, di diritto, di scienze umane, cultori di storia cittadina, o di altra materia la cui conoscenza possa al meglio contribuire ai compiti assegnati alla Commissione;
- quattro Consiglieri Comunali;
- il Responsabile del Servizio Toponomastica o suo delegato senza diritto di voto.

- l'assessore alle Toponomastica (senza diritto di voto)

diatto
[Signature]

Le nomine sono effettuate nel perseguimento della rappresentanza paritaria di genere, garantendo in ogni caso una presenza non inferiore a un terzo dei nominati per ciascun genere.

Data _____

Firma dei presentatori:

Placido Bramanti

[Signature]

Giovanni Scavello

[Signature]

Giovanni Caruso

[Signature]

Antonia Russo

[Signature]

FRANCESCO FRASCISE

[Signatures]

[Signature]

Per quanto concerne la regolarità tecnica.

ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro, parere

coetereo per contrasto con il principio generale del numero dispari dei collegi amministrativi

in esatto delle convenzioni del Consiglio Braccanti n. **IL DIRIGENTE**
esprime parere positivo

Data

8/4/2020

IL RAGIONIERE GENERALE

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 124/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità contabile

ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro, parere

non necessario in quanto l'emendamento non comporta riflessi diretti e indiretti sulle situazioni economiche patrimoniali dell'Ente


Data

8/7/2020

IL RAGIONIERE GENERALE



CITTA' DI MESSINA



Emendamento

DI CONSIGLIO

Proposta di delibera iscritta al punto 1 dell'ordine del giorno della Seduta della VIII Commissione del 30 maggio 2020

Avente per oggetto: Trattazione proposta delibera n. 110 del 10 marzo 2020 - Regolamento della Toponomastica e della numerazione civica

TESTO DELL'EMENDAMENTO

All'art. 7 sostituire il contenuto del comma 3 con:

La Commissione Toponomastica è costituita da:

- Il Presidente del Consiglio Comunale (con funzioni di Presidente);
- tre membri esterni, nominati dal Sindaco sulla base di selezione pubblica, esperti per professione, per incarichi istituzionali, per chiara fama, di storia, d'architettura, di glottologia, di musica, di scienze matematiche fisiche e naturali, di diritto, di scienze umane, cultori di storia cittadina, o di altra materia la cui conoscenza possa al meglio contribuire ai compiti assegnati alla Commissione;
- quattro Consiglieri Comunali;
- il Responsabile del Servizio Toponomastica o suo delegato senza diritto di voto.
- *l'assessore alla Toponomastica (senza diritto di voto)*

Le nomine sono effettuate nel perseguimento della rappresentanza paritaria di genere, garantendo in ogni caso una presenza non inferiore a un terzo dei nominati per ciascun genere.

Data _____

Firma dei presentatori:

Placido Bramanti

Giovanni Scavello

Giovanni Caruso

Antonia Russo

PIRANO FRASCIA

Per quanto concerne la regolarità tecnica.

ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro, parere

contrario per contrasto con il principio
generale del numero di pari dei collegi
amministrativi

Data 8/7/2020

IL DIRIGENTE

[Signature]

IL RAGIONIERE GENERALE

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 124/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità contabile

ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro, parere

non necessario in quanto l'emendamento
non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione
economica-finanziaria dell'Ente

Data 8/7/2020

IL RAGIONIERE GENERALE

[Signature]

IL CONSIGLIO

Visto ed approvato il presente emendamento, ritenuto che lo stesso non comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione finanziaria dell'Ente; in merito alle richieste di esentare di una sede i componenti della Commissione, e che che lo stesso non verrebbe attribuito ~~la~~ ai diretti li sotto,

ESPRIME


PARERE favorevole

[Signature] Amministratore

8/7/2020



CITTA' DI MESSINA



Emendamento

5 DI CONSIGLIO

Proposta di delibera iscritta al punto 1 dell'ordine del giorno della Seduta della VIII Commissione del 30 maggio 2020

Avente per oggetto: *Trattazione proposta delibera n. 110 del 10 marzo 2020 - Regolamento della Toponomastica e della numerazione civica*

TESTO DELL'EMENDAMENTO

All'art. 10 comma 3 modificare

- "il Consiglio Comunale, previo o.d.g." con "per il Consiglio Comunale almeno tre consiglieri comunali"

Data _____

Firma dei presentatori:

Placido Bramanti

Giovanni Scavello

Giovanni Caruso

Antonia Russo

PASCIANO BARBERA

Per quanto concerne la regolarità tecnica.

ESPRIME


in ordine all'emendamento di cui retro, parere

favorevole

Data

8/7/2020

IL DIRIGENTE



IL RAGIONIERE GENERALE

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 124/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità contabile

ESPRIME


in ordine all'emendamento di cui retro, parere

(favorevole) ^{debito} non necessario, in quanto l'emendamento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-patrimoniale dell'Ente

Data


8/7/2020

IL RAGIONIERE GENERALE





CITTA' DI MESSINA



Emendamento DI CONSIGLIO

Proposta di delibera iscritta al punto 1 dell'ordine del giorno della Seduta della VIII Commissione del 30 maggio 2020

Avente per oggetto: *Trattazione proposta delibera n. 110 del 10 marzo 2020 - Regolamento della Toponomastica e della numerazione civica*

TESTO DELL'EMENDAMENTO

All'art. 10 comma 3 modificare

- "il Consiglio Comunale, previo o.d.g." con "per il Consiglio Comunale almeno tre consiglieri comunali"

Data _____

Firma dei presentatori:

Placido Bramanti

Giovanni Scavello

Giovanni Caruso

Antonia Russo

Placido Bramanti

Antonia Russo

Per quanto concerne la regolarità tecnica.


ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro, parere

favorevole

Data *8/7/2020*

IL DIRIGENTE



IL RAGIONIERE GENERALE

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 124/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità contabile


ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro, parere

(favorevole) ^{deliberato} non necessario, in quanto l'emendamento non comporta riflessi diretti o indiretti sulle situazioni economico-finanziarie dell'Ente

Data *8/7/2020*

IL RAGIONIERE GENERALE




Il consenso
Visto ed approvato il presente emendamento, per ritenuto che lo stesso non comporta riflessi diretti ed indiretti sulle situazioni economico-finanziarie dell'Ente.

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

8/07/2020





CITTA' DI MESSINA
SEGRETERIA GENERALE - AFFARI DI GIUNTA E CONSIGLIO

N° 6 Emendamento del Consiglio Comunale

Proposta di delibera iscritta al punto dell'ordine del giorno del

Avente per oggetto: _____

Emendamento (1) _____

TESTO DELL'EMENDAMENTO

ALL'ART. 2 INSERIRE IL COMMA 2 BIS: "IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TOPONOMASTICA, CONVOCA ENTRO 90 GIORNI DALL'INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA PRIMA SEDUTA DELLA COMMISSIONE TOPONOMASTICA, DOPO AVERE ELETO IN APPROPITA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE I 3 CONSIGLIERI COMPONENTI A SCRUTINIO SEGRETO"

Data _____

Firma dei presentatori: _____

Risultato della votazione nella seduta del Consiglio Comunale del _____

Voti	
FAVOREVOLI	23
CONTRARI	
ASTENUTI	2

EMENDAMENTO ACCOLTO

EMENDAMENTO RESPINTO

IL SEGRETARIO GENERALE

(1) Soppressivo - Modificativo - Aggiuntivo

SEGUONO PARERI

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 142/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità tecnica.

ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro, parere. favorevole

Data

8/7/2020

IL DIRIGENTE

[Signature]

IL RAGIONIERE GENERALE

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 124/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità contabile

ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro, parere non necessario in quanto l'emendamento non influisce direttamente e indirettamente sulle situazioni economiche-finanziarie dell'Ente

Data

8/7/2020

IL RAGIONIERE GENERALE

[Signature]

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 142/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità tecnica.

ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro, parere. favorevole

Data 7/7/2020

IL DIRIGENTE
[Signature]

IL RAGIONIERE GENERALE

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 124/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità contabile

ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro, parere non necessario in quanto l'emendamento non influisce ^{contabile} diretti e indiretti sulle ^{situazioni} economiche-finanziarie dell'Ente

Data 8/7/2020

IL RAGIONIERE GENERALE
[Signature]

IL CONSIGLIO

in merito all'emendamento contenuto nel presente provvedimento, per ritenuto che lo stesso non comporta riflessi diretti ed indiretti sulle situazioni economiche-finanziarie dell'Ente.

ESPRIME

08/11/2022

FAVOREVOLE
[Signature] [Signature]



CITTA' DI MESSINA
SEGRETERIA GENERALE - AFFARI DI GIUNTA E CONSIGLIO

N° 7 Emendamento del Consiglio Comunale

Proposta di delibera iscritta al punto dell'ordine del giorno del

Avente per oggetto: _____

Emendamento (1) _____

TESTO DELL'EMENDAMENTO

ALL'ART. 4 COMMA 5. AGGIUNGERE IL SEGUENTE
TESTO: "LA COMMISSIONE PUO' ELEGGERE TRA I COMPONENTI
CON DIRITTO DI VOTO UN VICE PRESIDENTE DELLA
COMMISSIONE"

Data _____

Firma dei presentatori: _____

Risultato della votazione nella seduta del Consiglio Comunale del _____

	Voti
FAVOREVOLI	24
CONTRARI	
ASTENUTI	1

EMENDAMENTO ACCOLTO

EMENDAMENTO RESPINTO

IL SEGRETARIO GENERALE

(1) Soppressivo - Modificativo - Aggiuntivo

SEGUONO PARERI

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 142/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità tecnica.

ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro, parere.

favorevole

Data

8/7/2020

IL DIRIGENTE

[Signature]

IL RAGIONIERE GENERALE

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 124/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità contabile

ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro, parere

*non necessari, in quanto l'emendamento
non comporta riflessi diretti o indiretti sulle ^{situazioni} economico-finanziarie
dell'Ente*

Data

8/7/2020

IL RAGIONIERE GENERALE

[Signature]



CITTA' DI MESSINA
SEGRETERIA GENERALE - AFFARI DI GIUNTA E CONSIGLIO

N° Emendamento del Consiglio Comunale

Proposta di delibera iscritta al punto dell'ordine del giorno del

Avente per oggetto: _____

Emendamento (1) _____

TESTO DELL'EMENDAMENTO

ALL'ART. 2 COMMA 5. AGGIUNGERE IL SEGUENTE
TESTO: "LA COMMISSIONE PUO' ELEGGERE TRA I COMPONENTI
CON IL RITO DI VO TO UN VICE PRESIDENTE DELLA
COMMISSIONE"

Data _____

Firma dei presentatori: _____

Risultato della votazione nella seduta del Consiglio Comunale del _____

Voti	
FAVOREVOLI	
CONTRARI	
ASTENUTI	

EMENDAMENTO ACCOLTO

EMENDAMENTO RESPINTO

IL SEGRETARIO GENERALE

(1) Soppressivo - Modificativo - Aggiuntivo

SEGUONO PARERI

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 142/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità tecnica.

ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro, parere favorevole

Data 8/7/2020

IL DIRIGENTE

[Signature]

IL RAGIONIERE GENERALE

VISTO l'art. 1 comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 124/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità contabile

ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro, parere non necessario, in quanto l'emendamento non comporta riflessi diretti o indiretti sulle ^{situazione} economico-finanziarie dell'Ente

Data 8/7/2020

IL RAGIONIERE GENERALE

[Signature]

Il consiglio
visto ed approvato il presente emendamento, per ritenere che lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulle ^{situazione} economico-finanziarie dell'Ente.

PARERE FAVOREVOLE

ESPRIME

DMR

8/7/2020

[Signature]

[Signature]



CITTA' DI MESSINA

Delib. n° _____

del _____

Prot. n° 68929 del 06.03.2020

COPIA

PROPOSTA ISTRUITA DA: DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI

Servizio S.I.I.T - Statistica - Toponomastica

PROPONENTE: L'ASSESSORE ALLA TOPONOMASTICA

Assessore Roberto Vincenzo Trimarchi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 110 DEL 10/03/2020

ATTRIBUTI			

Riservato ai Servizi Finanziari

informatizzato


OGGETTO: Proposizione al Consiglio Comunale, nell'esercizio del potere d'iniziativa da parte della Giunta, del nuovo "**Regolamento della Toponomastica e della numerazione civica**"

2000

1999

2000

1999



PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- Il Dipartimento Politiche del Territorio, con nota prot. n. 218848 del 15.07.2019, ha trasmesso al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione per l'approvazione di un nuovo *"Regolamento per la Toponomastica e la numerazione civica"* (All. 1).

CONSIDERATO CHE

- a seguito delle osservazioni discusse e votate dai consiglieri comunali durante le sedute di Consiglio, l'Assessore proponente ha ritenuto opportuno ritirare la suddetta proposta di Regolamento per accogliere le opportune modifiche.

DATO ATTO CHE

- il nuovo testo del *"Regolamento per la Toponomastica e la numerazione civica"* allegato alla presente e che costituisce parte integrale e sostanziale risulta parzialmente modificato, in condivisione degli esiti del lavoro dell'Aula consiliare (All. 2).

TENUTO CONTO che sulla scorta degli attenti rilevamenti mossi dall'Assessorato competente, questo Ufficio ha proceduto alla stesura dell'attuale proposta.


RICHIAMATI:

- il D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012 convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2012 n. 221, che prevede la transizione ad un censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e l'istituzione dell'archivio Nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU) e l'istituzione dell'archivio dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR);
- la circolare ISTAT n. 912/2014/P del 15.01.2014, riguardante *"Dati Toponomastici su strade e numeri civici raccolti in occasione del 15° Censimento della popolazione e delle abitazioni"*;
- l'art. 41 del D.P.R. 223/89 relativo agli adempimenti ecografici;

PREMESSO CHE con deliberazione Consiliare n.11/C del 02.02.1996 è stato approvato il vigente *"Regolamento per la Toponomastica"* (All. 3).

CONSIDERATO CHE

- il Regolamento sopra citato, essendo piuttosto datato, non è più rispondente alle mutate esigenze della realtà attuale;
- la Toponomastica riveste un valore importante e particolare nella cultura di un territorio e che rientra nella competenza esclusiva dell'Amministrazione Comunale l'intitolazione delle aree di circolazione e l'attribuzione della numerazione civica;
- per la città di Messina vi è la necessità di completare ed integrare la Toponomastica attraverso l'attribuzione di toponimi e della numerazione civica;
- occorre regolamentare i procedimenti relativi alla denominazione delle aree di circolazione e alla numerazione civica;
- l'onomastica stradale e la numerazione civica costituiscono uno dei modi più immediati di rappresentare un immobile sul territorio e costituiscono uno strumento fondamentale per lo svolgimento delle attività legate alla popolazione, alle attività produttive e alla fiscalità;
- il Dipartimento Affari Generali – Servizio SIIT-Statistica-Toponomastica, ha redatto la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto il Regolamento di che trattasi, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante da sottoporre al Consiglio Comunale per la relativa adozione, in quanto di competenza esclusiva dello stesso.



DATO ATTO CHE

- le Amministrazioni comunali sono tenute ad aggiornare costantemente le carte topografiche con l'inserimento sistematico dei dati riguardanti le nuove aree di circolazione e la numerazione civica;
- occorre procedere nell'esercizio del potere di iniziativa, alla introduzione di alcune modifiche al vigente Regolamento per la Toponomastica sottoponendole alla discussione ed approvazione del consesso consiliare;

DATO ATTO, altresì, che la Giunta Municipale nell'esercizio del potere di iniziativa ha adottato la deliberazione n. 84 del 17.02.2020 avente per oggetto: "Nuovo Regolamento della Toponomastica e della numerazione civica", divenuta esecutiva il 17.02.2020 e pubblicata il 19.02.2020, per la quale è stato rilasciato parere di regolarità contabile, prot. n. 29346 del 31.01.2020, e parere dei Revisori dei Conti, prot. n. 38647 del 07.02.2020 (All. 4);

CONSIDERATO CHE

- il Dipartimento Affari Generali – Servizio S.I.I.T-Statistica-Toponomastica ha trasmesso alle Municipalità, con nota prot n. 175463 del 06.06.2019 (All. 5), la proposta del Nuovo Regolamento per il parere di rito, ai sensi dell'art. 16 comma 1 lett. b) del Regolamento per il Decentramento,
- in tale ambito sono stati acquisiti i seguenti pareri:
 - I Circostrizione Comunale: Parere favorevole (con nota prot. n. 47094 del 14.02.2020, Delibera circoscrizionale n. 5 del 06.02.2020 - **(ALL. 5/A)**;
 - II Circostrizione Comunale: Parere favorevole (con nota prot. n. 38289 del 07.02.2020, Delibera circoscrizionale n. 3 del 06.02.2020 - **(ALL. 5/B)**;
 - III Circostrizione Comunale: Parere favorevole (con nota prot. n. 56414 del 24.02.2020, Delibera circoscrizionale n. 11 del 18.02.2020 - **(ALL. 5/C)**;
 - IV Circostrizione Comunale: Parere favorevole (con nota prot. n. 50446 del 18.02.2020, Delibera circoscrizionale n. 5 del 07.02.2020 - **(ALL. 5/D)**;
 - V Circostrizione Comunale: Parere favorevole (con nota prot. n. 29458 del 31.01.2020, Delibera circoscrizionale n. 03 del 31.01.2020 - **(ALL. 5/E)**;
 - VI Circostrizione Comunale: Parere favorevole (con nota prot. n. 54429 del 21.02.2020, Delibera circoscrizionale n. 3 del 10.02.2020 - **(ALL. 5/F)**;

VISTO:

- il R.D.L. 10 maggio 1923, n. 1158 recante "Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali", convertito nella Legge 17 aprile 1925 n. 473;
- la Legge 23 giugno 1927 n. 1188 "Toponomastica Stradale e Monumenti a Personaggi Contemporanei";
- la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 "Ordinamento delle Anagrafi della Popolazione Residente";
- il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 "Regolamento Anagrafico della Popolazione Residente";
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 10 del 08 marzo 1991, con la quale si specifica che la competenza a deliberare in materia di toponomastica attiene alla Giunta Comunale;
- il D.M. 25 settembre 1992, che ha delegato alle Prefetture le competenze in materia di intitolazione con Circolare M.I.A.C.E.L. n. 18/1992;
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 4 del 10 febbraio 1996;
- il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigenti nella Regione Sicilia, L. n. 142/90 come recepita e modificata dalla L.R. n. 48/1991 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per la Toponomastica;

Handwritten blue ink scribble consisting of a long diagonal line and a small mark at the top.

Faint vertical text or markings along the right edge of the page.

CITTÀ DI MESSINA
DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI


Prot. n. 68929 del 06/03/2020

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile

Messina 6/03/2020

Il Direttore di Sezione di Ragioneria
Dott. Filippo Marabello

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giovanni Di Leo



PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. **APPROVARE** il nuovo Regolamento per la Toponomastica e la numerazione civica che sostituisce quello vigente;
2. **DARE ATTO** che il presente provvedimento, allo stato, comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
3. **ASSICURARE** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e sul Sito Internet Istituzionale del Comune – Sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione “Atti Amministrativi Generali”.
4. **DARE ATTO** che il presente provvedimento sostituisce il Regolamento vigente.

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Rita Melita



Il Dirigente

Dott. Carmelo Giardina



OGGETTO: Proposizione al Consiglio Comunale, nell'esercizio del potere d'iniziativa da parte della Giunta, del nuovo "**Regolamento della Toponomastica e della numerazione civica**"

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 142/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità tecnica

ESPRIME

in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto indicata parere:

favorevole

Data

6/3/2010

**Il Dirigente
Dott. Carmelo Giardina**





CITTÀ DI MESSINA
DIPARTIMENTO POLITICHE DEL TERRITORIO
UNITÀ ORGANIZZATIVA TOPONOMASTICA

P.zza Vittoria, 6 - 98121 Messina ☎ (+39) 090_7724748 ✉ rita.melita@comune.messina.it

Il presente documento viene inoltrato esclusivamente via protocollo informatico. Non seguirà cartaceo.

Prot. n. 218848

del 15/07/2019

Alla

Vice Segreteria Generale

E, p.c.

Al

Signor Assessore alla Toponomastica

LORO SEDI


Oggetto: Trasmissione del nuovo "Regolamento per la Toponomastica e la numerazione civica".

Con la presente, si trasmette il nuovo "Regolamento per la Toponomastica e la numerazione civica", già adottato dalla Giunta Municipale nell'esercizio del potere di iniziativa, con deliberazione n. 326 del 21/05/2019, munito dei pareri richiesti (pareri Circostrizioni, parere contabile e parere dei Revisori dei Conti).


IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TOPONOMASTICA
Dott.ssa Rita Melita



IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
Ing. Antonio Cardia



REGOLAMENTO PER LA TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA ED INTERNA



CITTÁ DI MESSINA
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
Servizio SIIT – Statistica - Toponomastica

REGOLAMENTO TOPONOMASTICO DEL COMUNE DI MESSINA

TITOLO I - TOPONOMASTICA DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 2
Art. 1 - Principi generali	“ 2
Art. 2 - Oggetto	“ 2
Art. 3 - Organi ed Uffici competenti in materia	“ 2
Art. 4 - Anagrafe comunale degli immobili e dati toponomastici	“ 2
Art. 5 - Stradario comunale	“ 3
TITOLO II - DISCIPLINA PER L'INTITOLAZIONE DELLE AREE DI CIRCOLAZIONE	“ 4
Art. 6 - Toponimi e aree di circolazione	“ 4
Art. 7 - Composizione della Commissione Toponomastica	“ 4
Art. 8 - Attività della Commissione	“ 5
Art. 9 - Criteri per la denominazione delle aree di circolazione e degli spazi pubblici	“ 6
Art. 10 - Soggetti titolati alle proposte di denominazione	“ 6
Art. 11 - Procedura per le proposte di denominazione	“ 7
Art. 12 - Competenze del Servizio Toponomastica	“ 7
Art. 13 - Apposizione delle targhe toponomastiche	“ 8
TITOLO III - DISPOSIZIONI TECNICHE PER LA NUMERAZIONE CIVICA	“ 9
Art. 14 - Definizione di accesso	“ 9
Art. 15 - Modalità di attribuzione della numerazione civica esterna	“ 9
Art. 16 - Definizioni e caratteristiche della numerazione civica interna	“ 10
Art. 17 - Modalità di attribuzione della numerazione civica interna	“ 11
Art. 18 - Obblighi dei proprietari e/o amministratori	“ 12
Art. 19 - Obblighi degli amministratori di condominio	“ 13
TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	“ 14
Art. 20 - Sanzioni e vigilanza	“ 14
Art. 21 - Entrata in vigore	“ 14
Art. 22 - Norma di rinvio	“ 14

TITOLO I - TOPONOMASTICA DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi generali

1. Il Comune di Messina tutela la storia toponomastica del suo territorio e cura che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile, antica e moderna, della città, i toponimi tradizionali dei catasti storici e quelli che si sono formati spontaneamente per tradizione orale, integrando le denominazioni esistenti con quelle originarie.
2. La denominazione delle nuove aree di circolazione deve essere testimonianza dell'evoluzione della società, legata a fatti, personaggi ed avvenimenti sociali, culturali e politici della storia cittadina, regionale, nazionale o internazionale.

Art. 2 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa:
 - la materia toponomastica, con l'intento di pervenire ad una razionale e sistematica denominazione delle vie cittadine e delle aree di più recente urbanizzazione, nonché della ridenominazione di vie e/o di piazze;
 - gli adempimenti topografici ed ecografici relativi all'attribuzione ed aggiornamento della numerazione civica esterna ed interna;
 - la costituzione, il funzionamento e le competenze della Commissione Toponomastica.

Art. 3 - Organi ed uffici competenti in materia

1. Per l'attuazione delle materie disciplinate dal presente regolamento l'Amministrazione Comunale si avvale:
 - della Commissione Toponomastica quale organo consultivo per l'espressione di parere obbligatorio, non vincolante, in merito alla denominazione di aree di circolazione, aree verdi e spazi pubblici;
 - del Dipartimento Affari Generali – Servizio SIIT-Statistica-Toponomastica, di seguito "Servizio Toponomastica", per la competenza tecnica in merito alla gestione dell'onomastica stradale e della numerazione civica esterna ed interna;
 - della Prefettura e della Deputazione di Storia Patria per l'autorizzazione all'intitolazione delle aree di circolazione.

Art. 4 - Anagrafe Comunale degli Immobili e dati toponomastici

1. L'Anagrafe Comunale degli Immobili - ACI - è la banca dati relativa alle unità immobiliari presenti sul territorio comunale. La banca dati è costituita da informazioni relative ad unità

ecografiche semplici (abitazioni, uffici, negozi, ecc.) raggruppate in uno stesso fabbricato ed individuate con codifiche univoche.

2. La banca dati contiene il sistema delle relazioni atte a collegare altre banche dati comunali relative agli immobili (toponomastica, anagrafe dei residenti, tributi, commercio, servizi scolastici, ecc.). Può, inoltre, contenere informazioni aggiuntive su dati tecnici degli stessi immobili.

3. La banca dati ACI mantiene l'evoluzione storica delle variazioni avvenute.

4. Il dato toponomastico (indirizzo formato da Via, numero civico, interno) rappresenta il codice pubblico, che permette di individuare univocamente le unità ecografiche semplici presenti nell'anagrafe immobiliare.

5. La formazione e l'aggiornamento della banca dati ACI avviene attraverso un piano di attribuzione di progetto, predisposto dal Servizio Toponomastica a seguito dell'inizio dei lavori. Tale piano viene utilizzato al fine di programmare correttamente la successiva attribuzione formale della numerazione civica esterna ed interna.

6. Il Servizio Toponomastica comunica all'interessato la numerazione civica di progetto al fine di predisporre la documentazione relativa al certificato di conformità edilizia ed agibilità.

7. La numerazione civica attribuita ai sensi del comma precedente viene consolidata come dato definitivo nella banca dati ACI e quindi ufficializzato agli altri uffici comunali, che dovranno a loro volta adeguare le relative procedure interne (residenza, autorizzazioni sanitarie, gestione tributi, ecc.) alla gestione del nuovo dato avviando i dovuti controlli qualora vi siano incongruenze con la normativa in vigore.

Art. 5 - Stradario Comunale

1. Lo stradario comunale contiene l'elenco delle aree di circolazione comunale e la loro rappresentazione in mappa mediante strumenti GIS (Sistema Informatico Geografico).

2. Il Servizio Toponomastica cura l'aggiornamento dello stradario con l'elenco, la codifica, la rappresentazione e la localizzazione delle aree di circolazione del territorio comunale e dei numeri civici, con particolare riguardo alla georeferenziazione/geocodifica.

TITOLO II - DISCIPLINA PER L'INTITOLAZIONE DELLE AREE DI CIRCOLAZIONE

Art. 6 - Toponimi e aree di circolazione

1. Per Toponomastica si intende lo studio scientifico dei nomi di un luogo secondo la loro origine, il loro significato, la loro pronuncia e il loro uso. Per Onomastica si intende lo studio dei nomi di persona o insieme di nomi propri di luogo di una determinata area territoriale.
2. Per toponimo stradale si intende un nome che viene assegnato dal Comune di Messina all'infrastruttura viabilistica per identificare gli accessi agli immobili e a sedi di attività economiche a loro volta caratterizzati dal numero civico.
3. Il toponimo stradale comunale individua un'area del territorio comunale ove è situata l'area specificatamente adibita alla circolazione. Uno stesso toponimo stradale può indicare un'area di circolazione dove sono presenti anche altre zone di suolo pubblico diversamente attrezzate.
4. Per area di circolazione si intende ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico, destinato alla viabilità (pedonale, ciclabile e veicolare).
5. Ogni area di circolazione ha una propria numerazione civica ordinata secondo la successione naturale dei numeri (numerazione progressiva).
6. Le nuove aree di circolazione, create sul territorio comunale, dovranno essere segnalate per procedere alla loro denominazione e codifica nella banca dati, comunque, prima dell'attribuzione dei numeri civici ai nuovi accessi ed essere inserite nella cartografia comunale.
7. Non è possibile attribuire la numerazione civica ad aree di circolazione che non abbiano avuto una denominazione ufficiale.
8. Alle nuove diramazioni realizzate da aree di circolazione esistenti deve essere attribuita una nuova denominazione al fine di limitare l'attribuzione di numeri civici derivati da quelli già esistenti e di denominare correttamente le nuove aree di circolazione.
9. In caso di ampliamento, prolungamento o estensione di aree di circolazione esistenti può essere mantenuta la denominazione originaria con la possibilità di attribuire la numerazione civica proseguendo quella progressiva.

Art. 7 - Composizione della Commissione Toponomastica

1. La Commissione Toponomastica ha funzioni consultive ed esprime parere preventivo sulle proposte di intitolazione.
2. La Commissione Toponomastica è nominata dalla Giunta Comunale con deliberazione da adottarsi entro i novanta giorni successivi all'insediamento della stessa e dura in carica sino alla fine del mandato amministrativo. Essa s'intende prorogata nelle sue funzioni sino alla nomina della nuova Commissione.

3. La Commissione è costituita da:

- Presidente del Consiglio Comunale (con funzioni di Presidente);
- Assessore alla Toponomastica (senza diritto di voto);
- Presidente dell'Accademia Peloritana dei Pericolanti;
- Presidente della Società Messinese di Storia Patria;
- n. 2 esperti, non dipendenti dell'Amministrazione Comunale, con documentata competenza in ambito storico e urbanistico, nominati dal Sindaco. Il ruolo dell'esperto sarà ricoperto da coloro che al momento della nomina non svolgano altri incarichi e funzioni istituzionali;
- Responsabile del Servizio Toponomastica (senza diritto di voto).

4. La Commissione, in casi specifici, potrà ricevere supporto tecnico dalle figure dirigenziali competenti in materia di Strade e Impianti e Mobilità urbana, previa comunicazione.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente la seduta è presieduta dal membro, con diritto di voto, più anziano della Commissione.

6. I componenti, escluso i cultori esperti, potranno provvedere alla nomina di un delegato previa comunicazione al Servizio Toponomastica.

7. Gli esperti sono scelti per competenza professionale, per incarichi istituzionali o per chiara fama, tra esperti in discipline quali storia, tradizioni e cultura locale o altre materie la cui conoscenza permetta di ottemperare al meglio allo svolgimento dell'attività della Commissione.

8. La partecipazione alla Commissione Comunale per la Toponomastica è a titolo gratuito.

9. La Commissione Comunale per la Toponomastica è convocata dal Presidente, con avviso scritto, anche via e-mail, da recapitare almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione (nei casi urgenti il termine viene ridotto a 24 ore).

Art. 8 - Attività della Commissione

1. La Commissione comunale per la Toponomastica è chiamata ad esprimere il proprio parere:

- per la denominazione di nuove aree di circolazione;
- per la sostituzione, in casi eccezionali, dei toponimi già esistenti;
- la denominazione delle scuole e di qualsiasi istituzione comunale;
- la collocazione di monumenti o apposizioni di lapidi a carattere permanente in luogo aperto al pubblico, fatti salvi gli adempimenti sotto il profilo edilizio.

2. Durante le riunioni della Commissione, il responsabile del Servizio Toponomastica, senza diritto di voto, fornirà le necessarie indicazioni ed il materiale di supporto per agevolare i lavori della stessa, oltre a svolgere funzioni di segretario della Commissione, redigendo il verbale della seduta.

3. Le sedute hanno validità quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti e le proposte si intendono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei componenti presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 9 - Criteri per la denominazione delle aree di circolazione e degli spazi pubblici

1. La scelta del toponimo, indipendentemente dal fatto che indichi persone, località od altro deve risultare idonea, sotto ogni aspetto, ad una funzione toponomastica. I nuovi nomi da assegnare, nel rispetto della normativa vigente, devono essere testimonianza dello sviluppo materiale e civile, legato a fatti, personaggi ed avvenimenti sociali, culturali e politici della storia cittadina, nazionale o internazionale. I personaggi devono essere deceduti da almeno 10 anni come previsto dalla Legge n. 1188 del 23/6/27, con particolari eccezioni indicate al comma 4 della stessa.

2. La denominazione per le nuove aree di circolazione deve presentare, per quanto possibile, carattere di omogeneità per quartieri o zone caratteristiche.

3. L'area di circolazione, quando sia costituita dall'insieme di percorsi destinati alla circolazione dei veicoli a motore e degli animali, dei cicli, dei pedoni, assume una denominazione unica; quando questi siano completamente scollegati fra loro, potranno avere denominazioni indipendenti.

4. Le aree di circolazione sono divisibili in due categorie a seconda che abbiano sviluppo lineare (via, viale, vicolo, ecc.) o poligonale (largo, piazza, ecc.).

5. Non è ammessa la stessa denominazione per aree di circolazioni appartenenti alla medesima categoria. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione ed è compito del Servizio Toponomastica proporre alla Commissione la relativa tipologia (via, viale, largo, piazza, ecc.). L'omonimia è ammessa solo quando riferita ad aree di circolazione differenti.

6. Le nuove aree di circolazione deliberate dalla Giunta Comunale devono essere autorizzate dal Prefetto, previo parere della Deputazione di Storia Patria.

Art. 10 - Soggetti titolati alle proposte di denominazione

1. Le persone interessate ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Comunale, possono presentare al Sindaco proposta di denominazione di aree di circolazione.

2. Ogni proposta deve essere sottoscritta da almeno 20 persone, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e corredata da adeguata relazione illustrativa.

3. Possono presentare inoltre proposte di intitolazione:

- il Sindaco e la Giunta;
- il Consiglio Comunale, previo o.d.g.;
- i Consigli di Quartiere, previo o.d.g.;

5. Per la denominazione di edifici scolastici o parti di essi, si seguiranno le procedure di cui al D.P.R. 416/74, Circolare Ministeriale 12 novembre 1980, n. 313, e s.m.i.

Art. 11 - Procedura per le proposte di denominazione

1. È compito esclusivo dell'Amministrazione Comunale l'attribuzione della numerazione civica e della toponomastica.

2. I provvedimenti concernenti la denominazione di aree di circolazione sono adottati dalla Giunta comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del presente regolamento.

3. Le proposte di denominazione possono essere:

- specifiche, quando individuino sia il toponimo che l'area o struttura da denominare;

- generiche, quando prevedano la sola indicazione del toponimo.

4. Qualunque proposta di denominazione deve essere opportunamente motivata corredata della documentazione e delle principali notizie anagrafiche e biografiche della persona di cui si chiede di onorare la memoria o di notizie storiche del fatto.

4. La Commissione Toponomastica, presa visione della proposta di denominazione, può richiedere eventuali supplementi di documentazione.

Art. 12 - Competenza del Servizio Toponomastica

1. Gli adempimenti onomastici ed ecografici sono di competenza del Servizio Toponomastica al quale è demandato il compito di studiare e proporre all'esame della Giunta Comunale l'aggiornamento dell'onomastica stradale.

2. Il Servizio Toponomastica gestisce i procedimenti amministrativi inerenti le proposte di nuova denominazione o di modifica della toponomastica stradale e quelli inerenti l'assegnazione della numerazione civica secondo le modalità previste dal presente regolamento.

3. E' altresì compito del suddetto servizio predisporre gli elaborati relativi all'attribuzione dell'onomastica stradale, l'attribuzione della numerazione civica esterna ed interna ed eventuali revisioni della numerazione civica e dell'onomastica stradale, nonché, la registrazione e la codifica delle variazioni e degli aggiornamenti relativi nell'apposita banca dati. Il Servizio toponomastica cura, inoltre, la posa in opera delle tabelle e delle targhe.

4. Le attività di natura tecnica operativa relative alla numerazione civica e all'apposizione delle tabelle e delle targhe possono essere affidate a soggetti esterni all'Amministrazione, fermo restando l'attività di coordinamento e controllo in capo al Servizio Toponomastica.

Art. 13 - Apposizione delle targhe toponomastiche

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe in materiale resistente.
2. Le spese per l'onomastica (studio della cartografia, rilevazioni, apposizione di targhe e cartelli indicanti località, frazioni, strade, piazze, ecc.) sono a carico del Comune (art. 10 Legge 1128/1954).
3. Le targhe stradali, facendo parte della segnaletica stradale, devono essere realizzate e posizionate in conformità agli artt. 125 e 133 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada. Sullo stesso supporto può essere inserito unicamente il segnale di senso unico (a logo).
4. Ove possibile la targa indicante l'onomastica stradale deve essere del tipo tradizionale monofacciale (applicata sui muri degli edifici) o su apposite paline. Le targhe toponomastiche debbono riportare per esteso l'onomastica del toponimo (nome, cognome, date di nascita e morte, qualifica o recare l'avvenimento e la data a cui si riferisce il toponimo).
5. Le caratteristiche fisiche delle targhe devono essere conformi a quanto specificato dall'allegato del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada - tab. II. 15 – che li determina con fondo bianco e scritte nere, di dimensioni variabili a seconda della grandezza per consentirne la leggibilità ed una cornice perimetrale di colore blu.
6. All'interno del centro storico urbano e dei centri storici dei villaggi sarà consentito collocare targhe viarie aventi le seguenti caratteristiche:
 - scritta scura su fondo bianco, di materiale marmoreo;
 - forma rettangolare di cm. 50 x 30 (h).
7. Le targhe vanno poste all'inizio, alla fine dell'area di circolazione e ad ogni intersezione della stessa con altre aree di circolazione.

TITOLO III - DISPOSIZIONI TECNICHE PER LA NUMERAZIONE CIVICA

Art. 14 - Definizione di accesso

1. Si definisce accesso su area di circolazione pubblica ogni conformazione fisica delle strutture edilizie o degli elementi stradali che consente il passaggio dalle aree private a quelle di circolazione pubblica.

Sono pertanto da considerare accessi su strada:

- gli smussi sui marciapiedi con retrostante rampa di accesso verso terreni agricoli;
- la parziale canalizzazione delle cunette da utilizzare per l'accesso alle aree retrostanti;
- le interruzioni di recinzioni con o senza cancello verso le aree di viabilità pubblica;
- porte, portoni, cancelli che si immettono sul marciapiede o direttamente all'area di viabilità.

2. Ai sensi degli artt. 41 e 42 del D.P.R. 223/89, è obbligo del Comune attribuire la numerazione civica agli accessi che conducono ad abitazioni, esercizi di attività, sedi di associazioni e simili.

3. Ad ogni accesso può essere attribuito un solo indirizzo (toponimo e numero civico).

4. Gli accessi su area di circolazione pubblica possono essere diretti o indiretti:

- sono diretti quando dall'apertura su strada si accede direttamente all'immobile o immobili interessati;
- sono indiretti quando dall'area di circolazione si accede ad una corte privata, sulla quale si affacciano gli immobili interessati.

Art. 15 - Modalità di attribuzione della numerazione civica esterna

1. La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni, anche secondari che immettono in abitazioni, esercizi, uffici ai sensi delle Istruzioni per l'Ordinamento Ecografico (capo IV. Numerazione civica e numerazione interna art. 8. Numerazione Civica).

2. La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni:

- direttamente, quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione;
- indirettamente, quando si apre, invece, su corti, cortili e scale interne.

3. Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica che può essere ordinata secondo la successione naturale dei numeri con le seguenti modalità:

- il civico esterno deve essere composto da numeri arabi senza esponente oppure con esponente numerico (es.: 1, oppure 1/2). Qualora vi sia la necessità di apporre esponenti numerici, il primo numero utilizzabile sarà il 2 (es.: 1/2) e poi di seguito gli altri numeri in ordine crescente. L'esponente numerico 1 viene utilizzato solamente in particolari casi di necessità;
- il civico esterno che individua un negozio o un'attività con accesso diretto deve essere costituito da un numero (anche con esponente numerico) e da un esponente letterale (es. 1/A).

4. All'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, la numerazione civica deve essere effettuata in conformità alle seguenti disposizioni:

- in ogni area di circolazione a sviluppo lineare (vie, viali, vicoli, ecc.) la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, avendo cura di assegnare i numeri dispari ad un lato ed i numeri pari all'altro;

- per le vie con andamento radiale e per quelle che, comunque, vanno dal centro alla periferia, la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo alla zona centrale;

- per le vie con andamento anulare la numerazione deve cominciare dall'incrocio con la via radiale principale, avendo cura di assegnare i numeri procedendo in senso orario e mantenendo i dispari ad un lato ed i numeri pari all'altro.

- in ogni area di circolazione a sviluppo poligonale (es. piazza) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nell'area dalla via principale (o ritenuta tale) e proseguire da sinistra verso destra rispetto ad un osservatore situato nella parte più interna del centro abitato.

5. La numerazione delle case all'esterno dei centri abitati non dotati di regolare rete stradale deve essere effettuata seguendo, ove possibile, i criteri sopra indicati.

6. Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, siti lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi, allo scopo di non determinare la necessità del rifacimento della numerazione civica.

7. La numerazione civica esterna può essere attribuita anche in presenza di aree non edificate, ma dedicate in modo permanente a residenza (p. es.: campi nomadi attrezzati con *caravan*) o ad attività economiche purché siano recintate e provviste di un accesso all'area di circolazione.

8. Sono dotate di numerazione civica le aree con impianti tecnologici che necessitano di servizi.

9. I tratti di area di circolazione che si dividono da quella principale finendo ciechi vengono definiti rientri mantengono la stessa denominazione e sono numerati come prosecuzione del lato della via seguendo il senso di percorrenza.

10. Il Servizio Toponomastica può attribuire d'ufficio nuovi numeri civici in caso di assenza o di errata numerazione; in caso di necessità può, altresì, effettuare cambi di numerazione già esistente.

In particolare, ai fini della uniformità nonché della normalizzazione dei toponimi, la revisione e/o assegnazione della numerazione civica viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati, in caso di loro inadempienza ovvero ogniqualvolta emergano difformità o carenze in seguito ad accertamenti effettuati anche nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione giusti art. 45 del Regolamento Anagrafico della popolazione residente (D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223). Le attività di cui al presente comma restano subordinate

all'esternalizzazione del servizio; sono fatte salve le disposizioni di cui alla deliberazione di C.C. n. 25/c del 3/4/17.

Art. 16 - Definizioni e caratteristiche della numerazione civica interna

1. Per unità ecografica semplice si intende l'abitazione, cioè uno o più vani funzionalmente destinati alla vita delle persone o uno o più vani funzionalmente destinati all'esercizio dell'attività economica (ufficio e simili).

2. Per numerazione civica interna si intende quella che permette di individuare le unità ecografiche semplici componenti una singola unità ecografica complessa o più unità ecografiche complesse facenti capo ad uno stesso indirizzo.

Art. 17 - Modalità di attribuzione della numerazione civica interna

1. Le modalità tecnico-operative per l'attribuzione della numerazione civica interna tengono conto delle direttive ISTAT in materia, salvaguardando, ove possibile, la situazione esistente ed utilizzando i più idonei strumenti per la gestione del dato.

2. La numerazione degli interni riguarda scale, appartamenti (occupati o meno) ed altri ambienti con ingresso indipendente destinati ad uso non abitativo (uffici, laboratori, ecc.) situati all'interno di un numero civico.

3. I numeri civici interni debbono essere composti di regola solo da un numero (es.: 1); qualora sia opportuno, allo scopo di non stravolgere l'intera numerazione interna già presente in un edificio, potrà essere anche apposto un numero interno composto da un numero e da un esponente numerico (es. 1/2). Qualora vi sia la necessità di apporre esponenti numerici, il primo numero utilizzabile sarà il 2 (es. 1/2) e poi di seguito gli altri numeri in ordine crescente. L'esponente dell'interno non può essere alfabetico.

4. La numerazione interna deve in ogni caso essere effettuata su tutte le singole unità immobiliari catastali corrispondenti alle unità ecografiche semplici nei seguenti casi:

- variazione di quelle esistenti (frazionamento, soppressione, ecc.);
- creazione di una nuova unità ecografica, che comporti la realizzazione di un nuovo accesso esterno dall'area di circolazione o l'utilizzo di uno esistente.

5. L'attribuzione della numerazione civica interna va effettuata per tutti i nuovi edifici o quelli interessati da interventi di ristrutturazione globale.

6. Si procede alla numerazione delle scale solo se, all'interno di un determinato numero civico, insistono più scale. Si procede, altresì, alla numerazione degli interni se in un determinato numero civico vi sono più interni.

7. La villetta od abitazione con un'unica unità immobiliare è individuata nel sistema informativo oltre che dal numero civico, dal solo interno 1, senza apposizione fisica della targhetta.
8. Gli edifici destinati esclusivamente ad uffici o attività produttive, saranno individuati, oltre che dal numero civico, dal solo interno 1, con le stesse modalità di cui al comma precedente.
9. Gli edifici destinati esclusivamente a convivenze (caserme, conventi) sono individuati, oltre che dal numero civico, dal solo interno 1, con le stesse modalità sopracitate.
10. Qualora un appartamento abbia due o più entrate, si appone la numerazione su tutte le porte. Il Servizio Toponomastica individua qual è l'interno dell'accesso principale, che si intende quello più utilizzato.

Art. 18 - Obblighi dei proprietari e/o amministratori

1. Nel caso di costruzioni di nuovi fabbricati o di aperture di nuovi ingressi in fabbricati esistenti, il proprietario o l'amministratore richiede al Comune, entro l'ultimazione dei lavori (quando è possibile individuare l'ingresso da numerare) e, comunque, prima che il fabbricato o parte di esso possa essere occupato, l'attribuzione dei civici esterni da applicarsi alle porte di ingresso dei fabbricati medesimi. In caso di demolizione di fabbricati o in caso di soppressione di porte esterne di accesso, il proprietario o l'amministratore comunica al Comune, a demolizione o soppressione avvenuta, il numero o i numerici civici da abolire.
2. Per quanto riguarda la costruzione di nuovi fabbricati, la ristrutturazione completa o parziale di unità immobiliari, il frazionamento o l'accorpamento di unità immobiliari, il proprietario o l'amministratore è tenuto a richiedere al Comune i criteri per l'attribuzione dei numeri interni, che saranno apposti a cura e spese del proprietario stesso.
3. La richiesta per l'attribuzione o l'aggiornamento della numerazione civica e i criteri per l'apposizione della numerazione interna deve essere rivolta al Servizio Toponomastica e corredata da un elaborato grafico, corrispondente all'ultimo titolo edilizio acquisito, che, oltre a individuare gli accessi esterni al fabbricato, riporta anche tutti gli accessi che immettono in ogni unità immobiliare.
4. Le tariffe da corrispondere per il rilascio di attestati e provvedimenti di attribuzione della numerazione civica sono stabilite con deliberazione di C.C. n. 25/c del 3/4/17 alla quale si rinvia.
5. Il Comune, a norma dell'art. 10 della L. 1228 del 1954, può avvalersi della facoltà di addebitare al proprietario dell'immobile il costo della targhetta della numerazione civica esterna e della sua apposizione in uno dei seguenti modi da stabilire con apposita delibera di Giunta Comunale:
 - ponendo direttamente a carico dei proprietari sia l'acquisto che la posa in opera della targhetta nel rispetto delle caratteristiche di cui al comma 1.

- tramite personale proprio o ditta esterna incaricata della fornitura e della apposizione delle targhette.

6. Gli indicatori dei civici, opportunamente corredati dello schema di attribuzione della numerazione, devono essere apposti a cura e spese della proprietà nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dall'ufficio.

7. E' fatto obbligo ai proprietari dei fabbricati e delle unità edilizie di provvedere all'apposizione della numerazione civica esterna e numerazione interna, secondo i criteri previsti dal presente Regolamento entro trenta giorni dall'assegnazione/conferma da parte del Comune della numerazione attribuita.

8. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici e recinzioni, sui quali siano apposti i cartelli indicatori di civici o targhe stradali, di mantenere gli stessi in buono stato di conservazione e di richiederne il reintegro in caso di rimozione o di scarsa leggibilità.

9. La Polizia Municipale, nel corso degli accertamenti relativi alla richiesta di residenza in una unità ecografica alla quale risulti già attribuita numerazione esterna/interna, accerta eventuali inadempimenti alla disciplina toponomastica ed attiva i procedimenti previsti dal presente regolamento, ivi compresa l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 21 del presente Regolamento.

10. Il Servizio Toponomastica predispone periodici controlli per verificare l'applicazione del presente Regolamento. In presenza di situazioni di irregolarità o non conformità, il Servizio Toponomastica provvede a richiedere la regolarizzazione della situazione e, in caso di inadempimento, applica le sanzioni di cui al comma precedente.

11. Nel caso di variazione di numerazione civica su iniziativa del Comune, le spese relative all'apposizione delle targhette indicanti i nuovi numeri civici esterni/interni sono a carico del Comune stesso così come tutte le variazioni relative alla residenza e le comunicazioni ad altri servizi pubblici interessati, fatta salva la possibilità di richiedere all'utenza un contributo per i nuovi numeri civici estrni/interni, mediante apposita tariffa da approvare con determinazione dell'organo competente.

Art. 19 - Obblighi degli amministratori di condominio.

1. Gli amministratori dei condomini, nominati ai sensi dell'art. 1129 del Codice Civile, sono tenuti ad apporre all'ingresso degli edifici dagli stessi amministrati idonea targhetta, fissata in modo stabile, *contenente l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici* affinché possano essere contattati nei casi di emergenza. La targhetta può essere applicata anche all'interno dell'edificio purché sia immediatamente visibile per chi vi accede.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20 - Sanzioni e vigilanza

1. E' vietato a chiunque di utilizzare numerazioni esterne ed interne difformi dalle indicazioni previste dal presente Regolamento.
2. E' vietato a terzi attribuire, porre in opera, togliere, spostare, manomettere, danneggiare, sporcare le tabelle della segnaletica stradale, quelle relative all'onomastica e quelle della numerazione civica esterna ed interna.
3. Il Servizio Toponomastica, in caso di violazione al presente Regolamento, provvede ad ordinare il ripristino, con spese a carico del trasgressore, fatte salve le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e quelle previste dalla legge quando il fatto costituisca più grave illecito.
4. Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 250,00 nella misura di seguito indicata:

<i>Tipo di infrazione</i>	<i>Sanzione prevista</i>
Attribuzione abusiva di numero civico - pagamento in misura ridotta entro 60 gg. dalla notifica	Da € 25 a € 250 € 50
Mancata richiesta di attribuzione di numero civico - pagamento in misura ridotta entro 60 gg. dalla notifica	Da € 25 a € 250 € 50
Mancata esposizione della targhetta - pagamento in misura ridotta entro 60 gg. dalla notifica	Da € 25 a € 250 € 50
Apposizione di targhetta non regolamentare - pagamento in misura ridotta entro 60 gg. dalla notifica	Da € 25 a € 250 € 50
Distruzione, danneggiamento o deterioramento tali da rendere in qualunque modo non visibili le targhe relative all'onomastica stradale o le targhette relative alla numerazione civica - pagamento in misura ridotta entro 60 gg. dalla notifica	Da € 25 a € 250 € 50


5. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento è effettuato dalla Polizia Municipale ai sensi della Legge 689/81.
6. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni è attribuito al Direttore del Settore Entrate.


Art. 21 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della relativa deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del medesimo.

Art. 22 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle norme di legge in materia.





COMUNE DI MESSINA

REGOLAMENTO PER LA TOPONOMASTICA

- *Approvato con deliberazione Consiliare del 2.2 1996 n. 11/C.*
- *Pubblicato dal 11/02/96 al 26/02/96*
- *Riscontrato dal CO.RE.CO. – Sezione Centrale - nella seduta del 22.02.96 decisione prot.2206/71881*
- *Ripubblicato dal 19/03/96 al 03/04/96, ai sensi dell'art.12 comma 2 – dello Statuto Comunale.*

Art.1

Definizione

Il presente regolamento disciplina la materia della toponomastica, con l'intento di pervenire ad una razionale e sistematica denominazione delle vie cittadine e delle aree di più recente urbanizzazione, raccordando la normativa vigente in materia con le nuove esigenze della ripartizione del territorio comunale in Circoscrizioni.

Art.2

Competenze comunali

Il comune, ai sensi della vigente normativa, ha l'obbligo di definire ogni spazio del suolo pubblico, o aperto al pubblico, con una propria denominazione. Può, altresì, decidere di intitolare scuole e dedicare monumenti, lapidi o altra specie di ricordi a carattere permanente.

Art.3

Commissione Comunale per la Toponomastica

E' istituita una Commissione Comune per la Toponomastica, che opera in riferimento alle disposizioni di Legge che regolano la materia e alla corretta applicazione del presente regolamento. La Commissione Comunale per la Toponomastica è così composta:

Presidente: Segretario Generale.

Componenti: Direttore della Ripartizione Trasporti Viabilità Autoparco.
Direttore della Ripartizione Strade ed Impianti.
Direttore della Ripartizione Pubblica Istruzione e Solidarietà Sociale

Direttore Archivio Storico Comunale.

Presidente dell'Accademia Peloritana dei Pericolanti.

Presidente della Società Messinese di Storia Patria.

Due Cultori della materia, di cui uno scelto tra docenti universitari, nominati dal Sindaco.

Presidente del Consiglio Comunale o suo Delegato.(Componente aggiunto con emendamento della commissione Consiliare).

Segretario: Un funzionario della Ripartizione Trasporti Viabilità Autoparco, responsabile del servizio di toponomastica.

Tutti i componenti della Commissione, con la sola esclusione del Segretario, hanno diritto al voto. Agli stessi non spetta la corresponsione di gettoni di presenza.

Art.4

Compiti della Commissione

La Commissione Comunale per la Toponomastica è chiamata ad esprimere il proprio parere per :

- 1) la denominazione di nuove strade, piazze o aree di circolazione;
- 2) la sostituzione, in casi eccezionali, dei toponimi già esistenti;
- 3) la denominazione delle scuole, in genere, e di qualsiasi istituzione dipendente dal Comune;
- 4) l'erezione di monumenti o apposizioni di lapidi ed altri ricordi a carattere permanente in luogo pubblico o aperto al pubblico (ad eccezione delle Chiese e dei Cimiteri).

Ad essa viene anche attribuita la funzione di studio e di coordinamento per gli effetti che la materia produce anche su numerosi altri servizi (anagrafe, elettorale, statistiche e censimento).

Art.5

Convocazione della Commissione

La Commissione Comunale per la Toponomastica sarà convocata dal Presidente, con avviso scritto da recapitare almeno 5 giorni prima di quello fissato per riunione (nei casi urgenti il termine viene ridotto a 24 ore).

In circostanze particolari, il Presidente della Commissione potrà sentire altri esperti e richiederne la convocazione in occasione delle riunioni, senza però che questi abbiano diritto al voto.

Art.6

Adempimenti della Commissione

La Commissione esprimerà il proprio parere obbligatorio per ogni richiesta o proposta di intitolazione. La stessa Commissione non potrà esprimere alcun parere se agli atti non sarà stata acquisita preliminarmente la documentazione relativa al toponimo.

L'adunanza della Commissione è valida solo se è presente la metà, più uno, dei componenti. Le proposte esaminate dalla Commissione saranno esitate con parere favorevole solo se le stesse avranno riportato la maggioranza dei voti espressi dai presenti. In caso di parità di voti, prevale il parere del Presidente.

Il segretario della Commissione dovrà curare, tra l'altro, la tenuta di apposito registro dei verbali su cui dovrà registrare, per ogni seduta, la presenza degli intervenuti e trascrivere le determinazioni assunte. Ogni verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.7

Provvedimenti conseguenti

L'ufficio Toponomastica della Ripartizione Trasporti Viabilità Autoparco provvederà alla redazione degli atti amministrativi conseguenti alle determinazioni della Commissione, curando di comunicarne gli esiti a tutti gli uffici interessati.



*A cura dell'URP
"Un amico in Comune"*

INDICE

	Pag.	
Art. 1	Definizione	2
Art. 2	Competenze Comunali	2
Art. 3	Commissione Comunale per la toponomastica	2
Art. 4	Compiti della commissione	2
Art. 5	Convocazione della commissione	3
Art. 6	Adempimenti della commissione	3
Art. 7	Provvedimenti conseguenti	3

CITTÀ DI MESSINA
DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI

Prot. n. 29346 del 31/01/2020

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio
Dott. Filippo Marabello

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giovanni Di Leo



COMUNE DI MESSINA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Prot. n. 38647 del 07/02/2020

Al Signor
Sindaco del Comune di Messina
On. Dott. Cateno De Luca

Al Segretario Generale
D.ssa Rossana Carrubba

Al Presidente del Consiglio
Dott. Claudio Cardile

Al Dirigente
Del Dipartimento Affari Generali
S.I.I.T-Statistica-Toponomastica
Dott. Carmelo Giardina

Prot. n. 27 Rev. del 07/02/2020

Il Collegio dei Revisori

VISTA la richiesta di parere trasmessa dal Dipartimento Affari Generali S.I.I.T-Statistica-Toponomastica con prot. n. 33134 del 04/02/2020;

VISTA la nuova proposta di deliberazione di Giunta Comunale prot. 29346 del 31/01/2020 avente ad oggetto **"Proposizione al Consiglio Comunale, nell'esercizio del potere d'iniziativa da parte della Giunta, del nuovo Regolamento per la Toponomastica e della numerazione civica;**

PREMESSO CHE con deliberazione consiliare n. 11/C del 02/02/1996 è stato approvato il vigente Regolamento per la Toponomastica;

CHE le Amministrazioni comunali sono tenute ad aggiornare costantemente le carte topografiche con l'inserimento sistematico dei dati riguardanti le nuove aree di circolazione e la numerazione civica;

9
24

CHE occorre procedere alla introduzione di alcune modifiche al vigente Regolamento per la Toponomastica;

VISTA la proposta di delibera che il Dipartimento Politiche del Territorio ha trasmesso al Consiglio Comunale con prot. 218848 del 15/07/2019 per l'approvazione del Nuovo Regolamento della Toponomastica e della numerazione civica, già adottato con la deliberazione n. 326 del 21/05/2019, divenuta esecutiva il 21/05/2019 e pubblicata il 22/05/2019, ritirata dall'Assessore proponente per accogliere le modifiche votate dal Consiglio Comunale;

VISTI gli emendamenti proposti alla proposta di deliberazione di cui al prot. n. 218848 del 15/07/2019;

VISTO il nuovo Regolamento toponomastico della città di Messina, Dipartimento Affari Generali, Servizio SIIT-STATISTICA-TOPONOMASTICA, che risulta parzialmente modificato, in condivisione degli esiti del lavoro dell'Aula consiliare;

VISTE le varie Leggi e Decreti Ministeriali sulla Toponomastica;

VISTO il TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigenti nella Regione Sicilia;

VISTO lo Statuto Comunale per la Toponomastica;

VISTO il parere favorevole di Regolarità Tecnica;

VISTO il parere favorevole di Regolarità Contabile;


ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto.


Il Collegio dei Revisori

D.ssa Annamaria Paparone

Dott. Andrea Ferrante



The image shows two handwritten signatures. The first signature, for Annamaria Paparone, is written in black ink and is somewhat cursive. The second signature, for Dott. Andrea Ferrante, is also in black ink and is more stylized and larger than the first. Both signatures are written over horizontal lines that serve as baselines for the text.





CITTÁ DI MESSINA
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
S.I.I.T – Statistica - Toponomastica

Il presente documento viene inoltrato esclusivamente via protocollo informatico. Non seguirà cartaceo.

Prot. n. 11179

del 15.01.2020

Alle Municipalità

E, p.c. Al Signor Assessore alla Toponomastica

LORO SEDI

Oggetto: Richiesta parere alla proposta di nuovo "Regolamento per la Toponomastica e la numerazione civica", ai sensi dell'art. 16 del Regolamento per il Decentramento

Con riferimento alla nota in oggetto, si trasmette per il parere di rito, ai sensi dell'art. 16 comma 1 lett.b del Regolamento per il Decentramento, il nuovo "Regolamento per la Toponomastica e la numerazione civica".


Si rimane in attesa di cortese riscontro.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Rita Melita

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. MAURIZIO DIONDELLO

IL DIRIGENTE
(IN SOSTITUZIONE DEL DOTT. CARMELO GIARDINA)

Dott. Giovanni Di Leo





COMUNE DI MESSINA
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
SERVIZIO 1° CIRCOSCRIZIONE
circoscrizione01@comune.messina.it
 Vico Petrarò n. 6 - Villaggio Tremestieri

Protocollo n° 47094

Messina, 14 FEB 2020

OGGETTO: trasmissione **Deliberazione n. 5 del 06-02-2020** del Consiglio della I Municipalità -
 Riscontro a **nota** prot. n. **11179 del 15-01-2020** del Dipartimento Affari Generali.

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
S. I. I. T. Statistica - Toponomastica

Si trasmette, in allegato alla presente, la **Deliberazione n°5 del 06-02-2020** del **Consiglio** della **I Municipalità - Kalonerò**, con la quale è stato espresso il prescritto *parere*, sulla proposta di **nuovo Regolamento** per la **Toponomastica e la numerazione civica**, pervenuto unitamente alla nota oggettivata.

Tanto si doveva, cordiali saluti.



Il Presidente
 Dott. *Giovanni Scopelliti*



CITTÀ DI MESSINA
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
SERVIZIO I CIRCOSCRIZIONE - KALONERÒ
DELIBERAZIONE n°5 DEL CONSIGLIO della I MUNICIPALITA'
Seduta del 06/02/2020

Prot. Gen. n. 47019

Messina, 14 FEB. 2020

<i>Titolario di classificazione</i>		
Titolo: I°	Classe:	Fascicolo: 000/8

OGGETTO: “Espressione *parere* I Municipalità, reso ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b, del vigente Regolamento per il Decentramento Funzionale, sulla proposta di nuovo *Regolamento per la Toponomastica e la numerazione civica*”.

L'anno duemilaventi il giorno 06 del mese di febbraio, alle ore 11:25, nella *sala* delle adunanze consiliari della I Municipalità cittadina, previo invito regolarmente notificato ai Signori Consiglieri, si è riunito, in seduta straordinaria, il Consiglio della I Municipalità - Kalonerò con l'intervento dei **Consiglieri**:

		Pres.	Ass.			Pres.	Ass.
1. CROTTOGINI	Mario	X		6. MANGANARO	Alfredo	X	
2. CRUPI	Antonino		X	7. MERLINO	Andrea	X	
3. CULICI	Giovanni	X		8. PIETROBURGO	Maurizio		X
4. DE LUCA	Francesco		X	9. SPURIA	Antonino	X	
5. GULLETTA	Giuseppe	X					
_____				Totale Presenti 6			

Assume la direzione dei lavori d'aula, il **Presidente del Consiglio, Dott. Giovanni Scopelliti.**

Assiste alla seduta consiliare il **Segretario della I Municipalità, Dott. Orazio Carbone.**

Alle ore 11:35, entra in sala il Consigliere **Antonino Crupi** che partecipa alle operazioni di deliberazione del presente atto.

Il Consigliere **Gulletta**, invece, lascia i lavori d'aula, prima dell'inizio delle operazioni di approvazione del presente provvedimento deliberativo.

IL CONSIGLIO DELLA I MUNICIPALITA' - KALONERO'

PREMESSO

Che agli Uffici della I Municipalità, è pervenuta la nota, prot. n°11179 del 15-01-2020, redatta dal Dipartimento Affari Generali - S. I. I. T. - Statistica - Toponomastica, con allegata la proposta di un nuovo *Regolamento per la Toponomastica e la numerazione civica*, al fine di ottenere il parere della predetta Municipalità, da rendere ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b, del vigente Regolamento per il Decentramento Funzionale;

CONSIDERATO

Che la summenzionata nuova ipotesi regolamentare, è stata esaminata nella seduta della I Commissione consiliare permanente del 03-02-2020;

PRESO ATTO

Che in sede di Consiglio, si è ulteriormente esaminata la proposta di che trattasi;

VISTO

L'art. 16 comma 1, lettera b, del vigente Regolamento per il Decentramento Funzionale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°589 del 11-12-2019 che riconosce alle Municipalità cittadine il *diritto-dovere* di esprimere "pareri", *obbligatori e non vincolanti*, su ogni proposta di adozione di Regolamento comunale;


Con VOTO FAVOREVOLE A MAGGIORANZA dei Consiglieri presenti alla seduta

DELIBERA

Esprimere, **PARERE FAVOREVOLE** (Consiglieri: Crottogini, Culici, Crupi, Manganaro, Spuria, nonché, il Presidente Scopelliti, con voto d'astensione del Consigliere Merlino), sulla proposta di nuovo *Regolamento per la Toponomastica e la numerazione civica*", inviata in allegato alla nota, prot. n°11179 del 15-01-2020, redatta dal Dipartimento Affari Generali - S. I. I. T. - Statistica - Toponomastica.


Il Segretario della I Municipalità

Dott. Orazio Carbone



Il Presidente della I Municipalità

Dott. Giovanni Scopelliti



Registrato all'Albo Pretorio al n° 1901 del 14 FEB. 2020

Rep. n° _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Su conforme attestazione dell'Ufficio Deliberazioni

ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online per quindici giorni consecutivi dal giorno _____ al giorno _____ e che contro la stessa non sono stati presentati opposizioni o reclami.

Messina, _____

L'IMPIEGATO ADDETTO

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE di MESSINA
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
SERVIZIO II MUNICIPALITA'



Sede: Palazzo Servizi - Stadio San Filippo
Telefono: 090.635614 - Fax: 090.632592
<http://www.circoscrizione02@comune.messina.it>

Prot. Gen. N. 38289

Messina, lì **7 FEB. 2020**

Dipartimento Affari Generali
Servizio Sistemi Informativi e
Innovazione Tecnologica

Sig. Dirigente Dipartimento Affari Generali
Dott. Carmelo GIARDINA

Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Ing. Claudio CARDILE

e. p.c. Sig. Sindaco Comune di Messina
On. Dott. Cateno DE LUCA

Sig. Assessore ai Rapporti con i Comitati Civici
e le Circoscrizioni
Avv. Dafne MUSOLINO

Loro Sedi

Oggetto: Trasmissione Delibera di Consiglio di Municipalità.

Si trasmette, in allegato, la deliberazione n° 03 del 06/02/2020, avente per oggetto:
"Rilascio parere nuovo Regolamento per la Toponomastica e la numerazione civica ai sensi
dell'art. 16 del Regolamento per il decentramento"

Distinti saluti.

Il Segretario II Municipalità
Dr. Giuseppe Occhino



Il Presidente del Consiglio di Municipalità
Sig. Davide Siracusano



CITTÀ DI MESSINA
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
2ª MUNICIPALITÀ - Della KALISPERA -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO MUNICIPALE

Seduta del 06 Febbraio 2020 n. 3

Prot. Gen. N. 38250

Messina, 27 FEB. 2020

Titolario di classificazione

Titolo : 1º	Classe: 06	Fascicolo: 000/9
-------------	------------	------------------

OGGETTO: RILASCIO PARERE NUOVO REGOLAMENTO PER LA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE CIVICA, AI SENSI DELL'ART.16 DEL REGOLAMENTO PER IL DECENTRAMENTO

L'anno Duemilaventi il giorno 06 del mese di Febbraio alle ore 08:18 nella Sala delle adunanze consiliari della 2ª Municipalità, si è riunito in seduta pubblica ordinaria il Consiglio della 2ª Municipalità convocato a norma di legge, con l'intervento dei consiglieri:

		Pres.	Ass.
Il Presidente			
SIRACUSANO	Davide	X	
I Consiglieri			
1. BARTOLONE	Alessio	X	
2. CARDIA	Antonino		X
3. CRIMI	Giuseppe	X	
4. MANGANO	Rosario		X
5. SCIVOLONE	Paolo	X	
6. SENTIMENTALE	Salvatore	X	
7. TERRANOVA	Giampiero	X	
8. VILLARI	Giuseppe	X	
9. ZULLO	Antonino	X	
Totale		8	2

Assiste alla seduta e verbalizza il segretario della II Municipalità Dott. Giuseppe OCCHINO;
Assume la Presidenza per la trattazione dell'O.d.G il Presidente della 2ª Municipalità Sig. Davide SIRACUSANO;

Il Presidente della 2ª Municipalità

CONSTATATA la sussistenza del numero legale per la validità della seduta, la dichiara aperta, ai sensi del 1° comma dell'art. 11 del Regolamento del Consiglio Comunale e nomina scrutatori i Consiglieri sotto elencati:

1. CRIMI Giuseppe
2. SCIVOLONE Paolo
3. TERRANOVA Giampiero

Il Presidente Sig. Davide SIRACUSANO procede alla trattazione dell'argomento posto al punto 3 dell'ordine del giorno integrativo avente per oggetto: *"Rilascio parere nuovo regolamento per la toponomastica e la numerazione civica, ai sensi dell'art.16 del Regolamento per il decentramento"*.

IL CONSIGLIO DELLA 2ª MUNICIPALITA'

PREMESSO

Che nell'esercizio delle funzioni consultive, il Consiglio di Municipalità esprime pareri su regolamenti comunali, ai sensi dell'art. 16 comma 1 lett. b) del vigente Regolamento sul Decentramento;

Che il vigente Regolamento per la Toponomastica, approvato con deliberazione consiliare n. 11/C del 02/02/1996 non è più rispondente alla realtà attuale;

CONSIDERATA la necessità di integrare e completare la toponomastica attraverso l'attribuzione di nuovi toponimi e numeri civici, al fine di meglio rappresentare un immobile sul nostro territorio;

VISTA la nota n. 11179 del 15.01.2020 del Dipartimento Affari Generali S.I.I.T Statistica- Toponomastica, con la quale trasmette il nuovo Regolamento della toponomastica e della numerazione civica", per l'espressione del parere ai sensi dell'art. 16 comma 1 lett.b del Regolamento per il Decentramento;

DATO ATTO che la 1ª commissione in data 04.02.2020 con verbale n. 02/2020, ha espresso parere favorevole sul nuovo regolamento;

VISTI il Regolamento per il decentramento e lo Statuto del Comune di Messina;

SENTITA la responsabile del procedimento la dottoressa Melita Rita che l'art. 15 comma 4 del nuovo regolamento per la toponomastica e la numerazione civica deve essere rettificato con "la numerazione dispari deve essere effettuata dal lato sinistro anziché destro".

ACCERTATO che all'atto della votazione sono presenti in aula il Presidente e n. 8 consiglieri (Bartolone Alessio, Cardia Antonino, Crimi Giuseppe, Mangano Rosario, Scivolone Paolo, Terranova Giampiero, Villari Giuseppe, Zullo Antonino);

Con la seguente votazione alle ore 09:25;

Presenti n.9;

Favorevoli n. 9 (Siracusano Davide, Bartolone Alessio, Cardia Antonino, Crimi Giuseppe, Mangano Rosario, Scivolone Paolo, Terranova Giampiero, Villari Giuseppe e Zullo Antonino);

Astenuti n. //

Assenti n.1 (Sentimentale Salvatore);


VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

di esprimere **PARERE FAVOREVOLE** all'unanimità dei presenti al nuovo Regolamento per la Toponomastica e la numerazione civica.


Il Segretario della II Municipalità

Dott. Giuseppe OCCHINO



Il Presidente del Consiglio II Municipalità

Sig. Davide SIRACUSANO



Registrato all'Albo Pretorio al n° 1443 del 7 Febbraio 2020

Rep. n° _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Su conforme attestazione dell'Ufficio Deliberazioni


A T T E S T A

che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal giorno _____ al giorno _____ e che contro la stessa non sono stati presentati opposizioni o reclami.

Messina, li _____

L'IMPIEGATO ADDETTO

IL SEGRETARIO GENERALE





CITTÀ DI MESSINA
AREA AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
Servizio III Municipalità
“ Mata e Grifone ”

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI MUNICIPALITÀ

Seduta del 18/02/2020 N. 11

Prot. Gen. N. 2020/56403

Messina, 24.02.20

Titolario di classificazione

Titolo : 1°	Classe:	Fascicolo: 000/10
-------------	---------	-------------------

OGGETTO: Parere sul Regolamento per la Toponomastica e la Numerazione Civica.

L'anno 2020 il giorno diciotto del mese di febbraio alle ore 16,30, presso la sede istituzionale della 3^a Municipalità “ Mata e Grifone”, previa l'osservanza di tutte le formalità previste per legge, in seduta pubblica, è stato convocato il Consiglio di Municipalità, in adunanza ordinaria.

PRESIDENTE	Presenti	Assenti
1.CUCE' Natale	PRESENTE	
CONSIGLIERI		
2.BARRESI Mario	PRESENTE	
3.CACCIOTTO Alessandro	PRESENTE	
4.CARBONE Giovanni	PRESENTE	
5.FRIA Andrea	PRESENTE	
6.GERACI Alessandro	PRESENTE	
7.SCIUTTERI Antonino	PRESENTE	
8.SIGNORINO Nunzio	PRESENTE	
9.SOFFLI Andrea	PRESENTE	
10.VENEZIAN O Giovanni	PRESENTE	
Tot.n° Presenti/Assenti	10	

Assiste alla seduta in qualità di Vice Segretario verbalizzante la *Dott.ssa Di Dio Antonia Busà*.

Il **Presidente della III Municipalità Natale Cuce'**, constatato il numero dei Consiglieri presenti dichiara validamente aperta la seduta ai sensi del 1° comma dell'art. 11 del regolamento del Consiglio Comunale.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri *Carbone, Soffli, Barresi*.

IL CONSIGLIO DELLA TERZA MUNICIPALITA'

PREMESSO

- Che l'art. 16 comma 1 lett.b) del Regolamento per il Decentramento impegna i Consigli ad esprimere pareri obbligatori e non vincolanti da esercitare entro i termini e con la modalità stabilite dal sopracitato articolo;
- Che in data 15.01.2020 prot. n.11179 è giunta all'attenzione della 1° Commissione Consiliare del Consiglio della Terza Municipalità richiesta di parere alla proposta di nuovo "Regolamento per la Toponomastica e la numerazione civica", ai sensi dell'art. 16 del Regolamento per il Decentramento;
- Che tale parere è richiesto dal Dipartimento Affari Generali S.I. c. 1 lett.b) S.I.I.T. - Statistiche - Toponomastica del Comune di Messina;
- Che il Comune di Messina tutela la storia toponomastica del suo territorio e cura che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile, antica e moderna, della città, i toponimi tradizionali dei catasti storici e quelli che si sono formati spontaneamente per tradizione orale, integrando le denominazioni esistenti con quelle originali;

CONSIDERATO

Che il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

RITENUTO

Che per l'attuazione delle materie disciplinate dal presente regolamento l'Amministrazione Comunale si avvale:

- 1) della Commissione Toponomastica quale organo consultivo per l'espressione di parere obbligatorio, non vincolante, in merito alla denominazione di aree di circolazione, aree verdi e spazi pubblici;
- 2) del Dipartimento Affari Generali - Servizio S.I.I.T- Statistiche-Toponomastica, di seguito "Servizio Toponomastica", per la competenza tecnica in merito alla gestione dell'onomastica stradale e della numerazione civica esterna ed interna;
- 3) della Prefettura e della Deputazione di Storia Patria per l'autorizzazione all'intitolazione delle aree di circolazione;

VISTI

il regolamento del Consiglio di Municipalità, il regolamento del Consiglio Comunale, lo statuto comunale,

DELIBERA

di esprimere parere **FAVOREVOLE** alla proposta di nuovo "Regolamento per la Toponomastica e la numerazione civica", ai sensi dell'art.16 c.1 lett.b) del Regolamento per il Decentramento del Comune di Messina.

All'atto della votazione, sono presenti in aula il **Presidente N. Cuce'** ed, oltre se stesso stesso, **n.6** Consiglieri (Barresi, Cacciotto, Carbone, Fria Scutteri, Signorino, Soffli,)

Registrato all'Albo Pretorio al n° del

IL SEGRETARIO GENERALE

Su conforme attestazione dell'Ufficio Deliberazioni


ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal giorno _____ al giorno _____ e che contro la stessa non sono stati presentati opposizioni o reclami.

Messina, li _____

L'IMPIEGATO ADDETTO

IL SEGRETARIO GENERALE





CITTÀ DI MESSINA
IV MUNICIPALITÀ - "CENTRO STORICO"



ALL. 5/D

Prot. n° 50446

Messina, li 18/02/2020

Al Dipartimento Affari Generali
S.I.I.T. Statistica Toponomastica

Oggetto: Trasmissione delibera N. 5 del 7.02.2020 con oggetto: Espletamento parere per la Toponomastica e la numerazione civica.



La Segretaria della IV Circoscrizione
Dir. Sez. Amm.va
Dott.ssa Daniela OLIVA

Sede: Via dei Mille is. 88 n. 257
Telefono 090.2926017 - 090 46546 - fax 090.2923706
circoscrizione04@comune.messina.it



CITTÀ DI MESSINA
I DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
IV MUNICIPALITÀ – “CENTRO STORICO”

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Seduta del 7 Febbraio 2020

Delibera n. 5

Prot. Gen. N. 50430

Messina, 18/02/2020

<i>Titolario di classificazione</i>		
Titolo: I°	Classe: 06	Fascicolo: 000/11

OGGETTO: Espletamento parere Regolamento per la Toponomastica e la numerazione civica.

L'anno **duemilaventi** il giorno **sette** del mese di **febbraio** alle ore **12:00** in Messina, presso la sede istituzionale della IV Circoscrizione Comunale in Via dei Mille is. 88 n. 257, il Consiglio della IV Municipalità si riunisce in seduta pubblica ordinaria con l'intervento dei seguenti Consiglieri:

CONSIGLIERI		PRESENT E	ASSENTE
COGNOME	NOME		
BUDA	DEBORA		X
CALIRI	PIETRO	X	
COLETTA	RENATO		X
CUCINOTTA	GIUSEPPE	X	
GIANNETTO	ANTONIO		X
LAURO	NICOLA	X	
MANGANARO	SANTA	X	
MELITA	FRANCESCO	X	
SMEDILE	PLACIDO		X
PRESIDENTE			
DE LUCA	ALBERTO	X	
TOTALE PRESENTI		6	

Assiste alla seduta il Segretario della IV Municipalità dott.ssa Daniela Oliva.

Il Presidente Alberto De Luca, ultimato l'appello nominale dei Consiglieri e constatato il raggiungimento del quorum costitutivo (5 consiglieri presenti su 9 consiglieri), alle ore 12:10 dichiara validamente aperta la seduta ai sensi del 1° comma dell'art. 11 del regolamento del Consiglio Comunale e nomina i seguenti scrutatori:

- 1) Pietro Caliri;
- 2) Nicola Lauro;
- 3) Santa Manganaro.

Alle ore 12:15 entra il consigliere Renato Coletta

VISTO il verbale della 1ª Commissione n. 3 del 6.02.2020, il Coordinatore della commissione cons. Francesco Melita presenta i punti evidenziati nella suddetta seduta:

PREMESSO

- Che in data 15/01/2020 è stato inviato al consiglio della Municipalità ai sensi dell'art. 16 lett. b del regolamento per il decentramento con prot. n. 11179 richiesta di parere su:
Regolamento per la Toponomastica e la numerazione civica;

CONSIDERATO che la predetta Commissione ha evidenziato:

- Che rispetto alla versione precedente del regolamento sono state apportate delle variazioni circa la composizione della commissione toponomastica e la sua presidenza artt. 7 e 8;
- Che l'articolo 10 del nuovo regolamento concede alle Municipalità la possibilità di richiedere l'intitolazione di aree, vie, piazze e larghi;

PRESO ATTO che nel predetto verbale è stato evidenziato

- Che i componenti della commissione esprimono parere favorevole all'unanimità

IL CONSIGLIO DELLA IV CIRCOSCRIZIONE "CENTRO STORICO"

VISTI :

- lo Statuto del Comune di Messina;
- l'art. 16 del Regolamento per il Decentramento Funzionale, con la seguente votazione a scrutinio palese:
- votanti: 7

- **voti favorevoli: 6 (Consiglieri Pietro Caliri, Renato Coletta, Giuseppe Cucinotta, Nicola Lauro, Francesco Melita, Santa Manganaro)**
- **voti contrari: 0**
- **astenuti: 1 (Presidente Alberto De Luca)**

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa

- 1) **DARE PARERE POSITIVO** al “Regolamento per la Toponomastica e la numerazione civica”;
- 2) **DARE MANDATO** al Segretario della IV Circoscrizione di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento Affari Generali S.I.I.T. Statistica Toponomastica

f.to IL SEGRETARIO IV CIRCOSCRIZIONE

dott.ssa Daniela Oliva

f.to IL PRESIDENTE IV CIRCOSCRIZIONE

dott. Alberto De Luca

firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/1993

Registrato all'albo pretorio n° 2120/2020

Rep. n° _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Su conforme attestazione dell'Ufficio Deliberazioni


ATTESTA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal giorno _____ al giorno _____ e che contro la stessa non sono stati presentati opposizioni o reclami.

Messina li _____

L'IMPIEGATO ADDETTO

IL SEGRETARIO GENERALE





ALL. 5/E

COMUNE DI MESSINA
AREA AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
SERVIZIO V CIRCOSCRIZIONE
"ANTONELLO DA MESSINA"

Prot. 29458 Del 31 GEN. 2020

Al Sig. Dirigente
Dipartimento Affari Generali
Servizio Statistica Toponomastica

e p.c. Sig. Assessore
Rapporti con i Comitati Civici e le
Circoscrizioni
Avv. Dafne Musolino

OGGETTO: Trasmissione delibera Circoscrizionale n. 03 del 31/01/2020

Per i provvedimenti conseguenziali si trasmette la deliberazione indicata in oggetto.

Distinti saluti.

La Segretaria
Dott.ssa Rita Gambino



Via Nicola Petrina, 2- Villa Lina – 98121 Messina – Tel. 090 364495 – 090 344105 Fax 090 43526

<http://www.circoscrizione05@comune.messina.it>



CITTÀ DI MESSINA
AFFARI GENERALI
V MUNICIPALITA' -
ANTONELLO DA MESSINA -
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI MUNICIPALITA'
Seduta del 31 GENNAIO 2020 N. 3

Prot. Gen. 29134

Messina, 31/01/2020

Titolario di classificazione

Titolo : I°

Classe: 06

Fascicolo: 000/12

OGGETTO: "Regolamento per la Toponomastica e la numerazione civica" Richiesta parere ai sensi dell'art. 16 del Regolamento per il Decentramento Funzionale;

L'anno Duemilaventi il giorno ventitré del mese di gennaio alle ore 10,10 nella Sala delle adunanze consiliari della V Municipalità, previo invito notificato ai Sigg. Consiglieri con avviso a norma di legge, si è riunito il Consiglio della V Municipalità con l'intervento dei consiglieri:

PRESIDENTE	PRESENTE	ASSENTE
IVAN CUTE'	X	
CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
1. BARBARO Carmelo Manuel		X
2. BUCALO Giovanni		X
3. DI GREGORIO Maurizio	X	
4. FAMA Letterio		X
5. FULCO Lorena	X	
6. LAIMO Franco Maria	X	
7. PICCIOTTO Giuseppe	X	
8. ROSSELLINI Gabriele		X
9. TAVILLA Francesco	X	
TOTALE PRESENTI/ASS	6	4

Assiste e verbalizza la Segretaria della V Circoscrizione Dott.ssa Rita Gambino;

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio della V Circoscrizione Dott. Ivan Cutè,

Il Presidente constatato il numero dei consiglieri presenti dichiara validamente aperta la seduta ai sensi del 4° comma dell'art. 11 del regolamento del Consiglio Comunale;

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Di Gregorio Maurizio, Fulco Lorena e Laimo Franco Maria

IL CONSIGLIO DELLA V MUNICIPALITÀ

Premesso

che con nota prot. n. 11179 del 15/01/2020 il Dipartimento Affari Generali – S.I.I.T Statistica - Toponomastica - ha trasmesso copia della proposta di nuovo "Regolamento della Toponomastica e della numerazione civica", per l'espressione del parere di rito, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento per il Decentramento Funzionale;

che ai sensi dell'art. 16 del Regolamento per il Decentramento Funzionale, nell'esercizio della funzione consultiva, il Consiglio di Municipalità esprime pareri obbligatori e non vincolanti anche sui regolamenti comunali;

Constatato

che la toponomastica e la numerazione civica sono disciplinate dagli articoli 9 e 10 della Legge 24 dicembre 1954, n.1228 (legge anagrafica) e dagli articoli 38, 39, 40, 41 42, 43, 44 e 45 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.223 (regolamento anagrafico) che continuano a far riferimento alle prime leggi sulla numerazione civica che risalgono agli anni 20 e che sono ancora in vigore.

Che insieme alle superiori norme si intercalano una serie di Circolari del Ministero dell' Interno e Circolari I.S.T.A.T. che dettano norme di attuazione, a partire dal 1951;

che tali norme precisano che il Sindaco deve assicurare la regolare esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici e che il servizio è sotto la vigilanza del Prefetto e dell' ISTAT (artt. 51 - 52 DPR 223/1989).

Considerato

che il Comune ha l'obbligo di attribuire il nome alle aree di circolazione e assegnare i numeri civici agli accessi dei fabbricati (art. 41- 42 DPR 223/1989 - ISTAT Metodi e norme);

Che la legge prevede che, all' interno del Comune, il servizio della toponomastica e della numerazione sia di competenza dell'ufficio statistica o topografico o ecografico, o anagrafe e che l'ufficio anagrafe in ogni caso è sempre il tenentario della copia del piano topografico stabilito in occasione dell' ultimo censimento e deve riportare sullo stradario le mutazioni dipendenti dallo

sviluppo edilizio comprese le opere pubbliche secondo le direttive impartite dall' I.S.T.A.T. (art. 45 DPR 223/1989).

Rilevato

che per una corretta gestione del territorio e dell'anagrafe della popolazione residente, la numerazione civica esterna e interna è fondamentale quanto la denominazione delle aree di circolazione.

Che la mancanza o la non corretta gestione della numerazione civica rende impossibile una corretta gestione dell'anagrafe e, di conseguenza, di tutti gli altri servizi sia pubblici che privati, mentre la corretta gestione del territorio, della quale è parte integrante ed essenziale la gestione della numerazione civica, costituisce un elemento determinante ai fini di una normale convivenza sociale delle persone nei loro rapporti all'interno della comunità locale e con soggetti esterni in qualunque modo intendano relazionarsi fra di loro.

Atteso

che con deliberazione consiliare n. 11/C del 02/02/1996 è stato approvato il vigente "Regolamento per la Toponomastica";

che il predetto Regolamento, essendo piuttosto datato, non è più rispondente alle mutate esigenze della realtà attuale;

che per la città di Messina è necessario completare ed integrare la toponomastica attraverso l'attribuzione di toponomi e della numerazione civica;

Ritenute

condivisibili le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale di proporre al consiglio Comunale, nell'esercizio del proprio potere di iniziativa, il "*Nuovo Regolamento della Toponomastica e della numerazione civica*" e le finalità che si intendono perseguire con l'approvazione di detto Regolamento;

VISTI

Lo Statuto del Comune di Messina;

l'art. 16, comma 3, del Regolamento per il Decentramento;

per i motivi espressi in narrativa

DELIBERA

- di esprimere parere favorevole al Nuovo "Regolamento della Toponomastica e della numerazione civica".

All'atto della votazione sono presenti in Aula il Presidente e n. 5 Consiglieri (Di Gregorio Maurizio, Fulco Lorena, Laimo Franco Maria, Picciotto Giuseppe, e Tavilla Francesco)

Presenti: 6

Votanti: 6

Astenuti: 0

Contrari: 0

Favorevoli: 6

il Presidente e n. 5 Consiglieri (Di Gregorio Maurizio, Fulco Lorena, Laimo Franco Maria, Picciotto Giuseppe, e Tavilla Francesco)

IL CONSIGLIO APPROVA ALL'UNANIMITA'

La Segretaria

F.to dott.ssa Rita Gambino



Il Presidente del Consiglio di Municipalità

F.to Dott. Ivan Cutè



Registrato all'Albo Pretorio al n° 1125 del 21/01/2020 Rep. n° _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Su conforme attestazione dell'Ufficio Deliberazioni

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal giorno _____ al giorno _____ e che contro la stessa non sono stati presentati opposizioni o reclami.

Messina, li _____

L'IMPIEGATO ADDETTO

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI MESSINA

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI

SESTA MUNICIPALITA' - PELORO

Codice fiscale 00080270838



Prot. 54429

del

21 FEB. 2020

Dipartimento Affari Generali
SIIT – Statistica Toponomastica

Oggetto: Rilascio parere alla proposta di nuovo "Regolamento per la Toponomastica e la numerazione civica" ai sensi dell'art.16 del Regolamento per il decentramento funzionale.

In riferimento alla Vostra nota prot. n. 11179 del 15/01/2020 di cui all'oggetto si trasmette parere favorevole espresso dal Consiglio della VI Municipalità riunitasi in data 10/02/2020.



IL SEGRETARIO
Dott. Vincenzo Palana



COMUNE DI MESSINA

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI

SESTA MUNICIPALITA' - PELORO

Codice fiscale 00080270838



DELIBERA N.4 DEL 10/02/2020

VERBALE DI CONSIGLIO N° 3 DEL 10/02/2020

Prot. Gen. 54 368

Messina, **21 FEB. 2020**

Titolario di classificazione

Titolo: I Classe: 06 Fascicolo: 000/18

Premesso che il Presidente della VI Circoscrizione, Matteo Mangraviti, ha convocato la seduta ordinaria di Consiglio Circostrizionale, presso la sede istituzionale della VI Circoscrizione, via Consolare Pompea 1853, giusta nota prot. n. 35573 del 05/02/2020 (**All. 01**) che si allega in copia al presente verbale, per farne parte integrante, per trattare il seguente argomento posto all'OdG:

1. *Parere alla proposta di nuovo "Regolamento per la Toponomastica e la numerazione civica" ai sensi dell'art.16 del Regolamento per il decentramento funzionale.*

Il Presidente della VI Circoscrizione, Matteo Mangraviti, presiede la seduta e verifica la presenza dei Consiglieri intervenuti mediante appello nominale, come sotto elencato:

N.	CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI
1	BIANCUZZO	Mario	X	
2	CELI	Giovanni Battista	X	
3	DONATO	Giovanni	X	
4	FRENI	Rosario	X	
5	LAMBRAIO	Antonio		X
6	MAGGIO	Paolo	X	
7	MANCUSO	Francesca		X
8	RUSSO	Giovanni Francesco	X	
9	SCANDURRA	Salvatore	X	
			7	2

Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale ai sensi del 1° comma dell'art. 11 del Regolamento Comunale, in quanto sono effettivamente presenti n. 7 consiglieri, su 9, oltre al Presidente, **alle ore 15:50 dichiara validamente aperta la seduta**, peraltro comprovata dalle firme apposte dai Sigg. Consiglieri nel foglio firma allegato al presente verbale (**All. 02**), per farne parte integrante;

Assiste e verbalizza la seduta il Segretario della VI Circoscrizione municipale dott.Vincenzo Palana; Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Scandurra Salvatore, Freni Rosario, Biancuzzo Mario.

Si passa quindi alla trattazione dell'unico punto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente, da lettura della proposta di Regolamento in oggetto trasmessa dal Dirigente pro-tempore del Dipartimento Affari Generali, Dott.Giovanni Di Leo, prot.11179 del 15/01/19, introitata in data venerdì 27/01/2020 alle ore 13:36, quindi concede la parola ai consiglieri.

Dal dibattito si prende atto delle funzioni consultive svolte dalla **Commissione Toponomastica** e dal **Servizio Toponomastica** del Dipartimento Affari Generali, dell'aggiornamento dell'**Anagrafe Comunale degli**

Immobili "A.C.I.", sempre a cura del Servizio Toponomastica, che quindi ufficializza agli altri uffici comunali che "dovranno a loro volta adeguare le relative procedure interne (residenza, autorizzazioni sanitarie, gestione tributi, etc.). Il Servizio Toponomastica, avvalendosi di strumenti GIS (Sistema Informatico Geografico) cura l'aggiornamento dello stradario e dei numeri civici.

Superate le perplessità circa il percorso amministrativo ed il passaggio confermativo presso la Prefettura si conviene che, soprattutto dopo l'approvazione del nuovo Regolamento per il Decentramento funzionale, sia opportuna la presenza nella Commissione toponomastica del Presidente della Municipalità competente territorialmente, istituzione equiparata al Consiglio comunale. I Consiglieri intervenuti condividono l'osservazione del Consigliere Maggio e rappresentano che il decentramento funzionale non può avere luogo senza l'assegnazione di adeguate risorse strumentali, personale, e finanziarie. Bisogna sorvegliare il percorso degli atti amministrativi in Consiglio affinché non vengano stravolti da emendamenti, infatti, ad esempio, spesso avviene che le denominazioni toponomastiche approvate dopo un attenta e laboriosa valutazione in Commissione, vengano superate da decisioni provenienti dall'alto.

Il Presidente assicura di aver già richiesto una apposita riunione per uniformare le attività delle sei Municipalità. E' in itinere, in merito, una apposita proposta consiliare.

Si passa alla votazione:

Votanti: consiglieri 7 (Biancuzzo Mario, Celi Giovanni Battista, Donato Giovanni, Freni Rosario, Maggio Paolo, Russo Giovanni Francesco, Scandurra Salvatore) ed il Presidente Mangraviti Matteo

Favorevoli 7 Contrari 0 Astenuti 1, oltre al Presidente Matteo Mangraviti

Il Consiglio esprime PARERE FAVOREVOLE a maggioranza dei presenti sulla proposta di nuovo "Regolamento per la Toponomastica e la numerazione civica" ai sensi dell'art.16 del Regolamento per il decentramento funzionale, sulla proposta di nuovo Regolamento per la Toponomastica e la numerazione civica trasmesso con nota prot.11179/2020.

Il Presidente, alle ore 16:17, in assenza di

chiude la seduta, rinviando a data da destinare.

IL SEGRETARIO
F.to dott. Vincenzo Palana



IL PRESIDENTE
F.to Matteo Mangraviti

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:

- Convocazione nota prot. n. 35573 del 05/02/2020;
- Foglio firma Consiglieri del 10/02/2020;
- Nota prot. 11179 del 15/01/2019;

Approvato nella seduta del 12/02/2020

Registrato all'Albo Pretorio al n° 2338 del 21 FEB. 2020

Rep. n° _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Su conforme attestazione dell'Ufficio Deliberazioni

ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi
da giorno _____ al giorno _____ e che contro la stessa non sono stati
presentati opposizioni o reclami.

Messina, li _____

IL RAPPRESENTANTE ADDETTO

IL SEGRETARIO GENERALE

REGIO DECRETO-LEGGE 10 maggio 1923, n. 1158

Che detta norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali. (023U1158)

Vigente al: 5-3-2020



VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Le Amministrazioni municipali, qualora intendano mutare il nome di qualcuna delle vecchie strade o piazze comunali, dovranno chiedere ed ottenere preventivamente l'approvazione del Ministero dell'istruzione pubblica per il tramite delle competenti Soprintendenze ai monumenti.

Art. 2

Il presente decreto verra' presentato al Parlamento per essere convertito in legge.


Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 10 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - GENTILE.

Visto il Guardasigilli: **OVIGLIO.**



LEGGE 23 giugno 1927, n. 1188

Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei. (027U1188)

Vigente al: 5-3-2020

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nessuna denominazione puo' essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l'autorizzazione del prefetto o del sottoprefetto, udito il parere della Regia deputazione di storia patria, o, dove questa manchi, della Societa' storica del luogo o della regione.

Art. 2.

Nessuna strada o piazza pubblica puo' essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.

Art. 3.

Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente puo' essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Rispetto al luogo deve sentirsi il parere della Regia commissione provinciale per la conservazione dei monumenti.

Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, ne' a quelli dedicati nelle chiese a dignitari. ecclesiastici od a benefattori.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli 2 e 3, primo comma, non si applicano alle persone della Famiglia Reale, ne' ai caduti in guerra o per la causa nazionale.

E' inoltre in facolta' del Ministro per l'interno di consentire la

deroga alle suindicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione.

Art. 5.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Amministrazioni comunali dovranno procedere alla modificazione delle denominazioni stradali ed alla rimozione dei monumenti, lapidi od altri ricordi permanenti che contravvengono al divieto di cui agli articoli 2 e 3, fatta eccezione per quelli la cui conservazione sia espressamente autorizzata dal Ministro per l'interno ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente. In difetto, provvederanno i prefetti, o rispettivamente i sottoprefetti, a spese dell'Amministrazione inadempiente.

In caso di rimozione di un nome recente, sara' di preferenza ripristinato quello precedente e quello tra i precedenti che si ritenga piu' importante rispetto alla topografia o alla storia.

Art. 6.

Nulla e' innovato al R. decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Fedele.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

LEGGE 24 dicembre 1954, n. 1228

Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.

Vigente al: 5-3-2020

ATTIVA RIFERIMENTI
NORMATIVA

Art. 9.

Il Comune provvede alla individuazione e delimitazione delle localita' abitate, alla suddivisione del territorio comunale in frazioni geografiche con limiti definiti in base alle condizioni antropogeografiche rilevate, ed alla esecuzione degli adempimenti connessi, che saranno prescritti dal regolamento.

I limiti ed i segni relativi agli adempimenti anzidetti saranno tracciati su carte topografiche concernenti il territorio comunale.


Il piano topografico costituito dalle carte di cui al comma precedente sara' sottoposto, per l'esame e l'approvazione, all'Istituto centrale di statistica e sara' tenuto al corrente a cura del Comune.

Art. 10.

Il Comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica.

La spesa della numerazione civica puo' essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell'art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

I proprietari di fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna.



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1989, n. 223

Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.

Vigente al: 5-3-2020



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 13 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, con il quale e' stato emanato il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente;

Ritenuta la necessita' di procedere, sotto il profilo giuridico, economico, sociale ed organizzativo, all'aggiornamento della disciplina regolamentare in materia di servizi anagrafici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, con il quale veniva approvato il regolamento anagrafico della popolazione residente;

Considerato che la Corte dei conti ha formulato osservazioni in merito ad alcune disposizioni del predetto regolamento;

Ritenuta pertanto l'opportunita' di sopprimere, in adesione ai rilievi predetti, gli articoli da 27 a 33 ed il comma 3 dell'art. 57, concernenti la tenuta delle anagrafi degli italiani residenti all'estero, in quanto la materia risulta disciplinata dalla sopravvenuta legge 27 ottobre 1988, n. 470;

Ritenuto altresì di procedere alla modifica della rubrica del capo IV;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e del tesoro;

E M A N A

il seguente decreto:

Art. 1.

1. E' approvato l'unito regolamento, vistato dal proponente, sul nuovo ordinamento anagrafico, in sostituzione dell'analogo regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1989

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri

GAVA, Ministro dell'interno

VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia

COLOMBO, Ministro delle finanze

AMATO, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1989

Atti di Governo, registro n. 77, foglio n. 27

Capo VII

ADEMPIMENTI TOPOGRAFICI ED ECOGRAFICI

Art. 38.

Adempimenti topografici

1. La ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento e le delimitazioni delle localita' abitate (centri e nuclei abitati), stabilite in occasione del censimento generale della popolazione sugli appositi piani topografici approvati dall'(**Istituto nazionale di statistica**), devono rimanere invariate sino al successivo censimento salvo

quanto previsto nel comma 3 dell'art. 39.

2. La cartografia concernente le predette ripartizioni viene conservata presso l'ufficio statistica, ove esista, ovvero presso l'ufficio topografico od ecografico; nei comuni nei quali non esistono tali uffici la predetta cartografia viene custodita a cura dell'ufficio anagrafe.

3. Al fine di una migliore gestione dei dati topografici ed ecografici possono essere utilizzate le piu' avanzate metodologie e tecnologie cartografiche.

Art. 39.

Aggiornamento del piano topografico

1. A cura degli uffici di cui all'art. 38 deve essere formata una copia del piano topografico stabilito in occasione dell'ultimo censimento.

2. In detta copia, devono essere riportate le mutazioni dipendenti dallo sviluppo edilizio, ivi comprese nuove opere pubbliche e simili.

3. Nel periodo intercensuario l'(**Istituto nazionale di statistica**) impartisce le opportune istruzioni affinché vengano aggiornate periodicamente le delimitazioni delle localita' abitate in base all'intervenuto sviluppo edilizio.

4. Nello stesso periodo e' fatto obbligo ai comuni di segnalare tempestivamente all'(**Istituto nazionale di statistica**), oltre che alle regioni competenti, l'insorgere di eventuali contestazioni territoriali.

Art. 40.

Formazione del piano topografico a seguito di variazioni territoriali

1. I comuni costituiti dopo l'ultimo censimento generale della popolazione devono provvedere alla formazione del proprio piano topografico. Del pari devono provvedere alla formazione di un nuovo piano topografico i comuni che, a decorrere dalla data di tale censimento, hanno avuto modifiche territoriali.

2. La formazione di tali piani topografici deve essere effettuata al momento stesso della variazione territoriale, ma facendo riferimento, per quanto concerne la delimitazione delle localita' abitate, alla situazione rilevata all'ultimo censimento ed agli eventuali successivi aggiornamenti previsti dal comma 4 dell'art. 39.

Art. 41.

Adempimenti ecografici

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente.

2. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilita'.

3. L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, in quanto applicabili.

4. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione. 5. Nell'ambito del territorio comunale non puo' essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.

Art. 42.

Numerazione civica

1. Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.

2. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attivita' professionali, commerciali e simili.

3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformita' alle norme stabilite dall'(**Istituto nazionale di statistica**) in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso.

Art. 43.

Obblighi dei proprietari di fabbricati

1. Gli obblighi di cui all'art. 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.

2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilita' se trattasi di fabbricato ad uso di abitazione, ovvero di agibilita' se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.

3. Con la domanda di cui al comma 2 il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il comune addebitandogli la relativa spesa.

4. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'(**Istituto nazionale di statistica**). In essa inoltre dovra' essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art. 42.

Art. 44.

Comunicazioni da parte degli uffici topografico ed ecografico

1. Nei comuni in cui gli adempimenti topografici ed ecografici sono esplicati da uffici organicamente distinti da quello di anagrafe, gli uffici predetti devono comunicare a quest'ultimo le disposizioni ed i provvedimenti, da essi presi, concernenti l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica.
2. Le comunicazioni predette devono essere effettuate entro lo stesso mese in cui i provvedimenti sono stati adottati; per i provvedimenti presi nell'ultima settimana del mese, la comunicazione puo' aver luogo nei primi sette giorni del mese successivo.

Art. 45.

Stradario

1. In ciascun comune l'ufficio preposto agli adempimenti ecografici deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall'**((Istituto nazionale di statistica))**.

Capo VIII

REVISIONI DA EFFETTUARSI IN OCCASIONE DEI CENSIMENTI

ALTRI ADEMPIMENTI STATISTICI

Art. 46.

Revisione delle anagrafi

1. A seguito di ogni censimento generale della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'anagrafe al fine di accertare la corrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con le risultanze del censimento.
2. La documentazione desunta dai censimenti per la revisione delle anagrafi e' soggetta alle norme che tutelano la riservatezza dei dati censuari.
3. La revisione viene effettuata secondo modalita' tecniche stabilite nell'occasione dall'**((Istituto nazionale di statistica))**.
4. Nell'intervallo tra due censimenti l'anagrafe deve essere costantemente aggiornata, in modo che le sue risultanze coincidano, in ogni momento, con la situazione di fatto relativa al numero delle famiglie, delle convivenze e delle persone residenti nel comune.
**((4-bis. Il comune di dimora abituale risultante dall'ultimo censimento della popolazione, se diverso dal comune di residenza, dispone la relativa mutazione anagrafica a decorrere dalla presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a).
4-ter. Se in base all'ultimo censimento della popolazione, risulta abitualmente dimorante nel territorio nazionale la persona non iscritta, il comune di dimora abituale ne dispone l'iscrizione con la stessa decorrenza di cui al comma 4-bis.))**

Art. 47.

Revisione dell'onomastica stradale e della numerazione civica

1. Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente, avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazione, all'apertura di nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc.
2. La revisione predetta viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati di cui all'art. 43 ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione.
3. E' fatto obbligo ai comuni di osservare le modalita' tecniche stabilite nell'occasione dall'**((Istituto nazionale di statistica))**.

Art. 48.

((Rilevazioni statistiche concernenti il movimento della popolazione residente.))

((1. Fermi restando i servizi resi dall'anagrafe nazionale della popolazione residente, le rilevazioni statistiche concernenti il movimento naturale della popolazione residente ed i trasferimenti di residenza vengono effettuate dall'ufficiale di anagrafe in conformita' ai metodi, ai formati e agli standard indicati dall'Istituto nazionale di statistica, tenuto anche conto della disciplina prevista dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.))

Art. 49.

Rilevazioni statistiche concernenti le abitazioni

1. I competenti uffici comunali provvedono, nei termini e secondo le istruzioni impartite dall'**((Istituto nazionale di statistica))**, alle varie rilevazioni di carattere ecografico concernenti, in particolare, le abitazioni di nuova costruzione, gli ampliamenti e le demolizioni.

Art. 50.

Adempimenti dell'ufficio di statistica

1. Nei comuni nei quali esista un ufficio di statistica organicamente distinto ai sensi della legge 16 novembre 1939, n. 1823, i modelli di rilevazione, debitamente compilati in ogni loro parte, devono essere trasmessi all'**(Istituto nazionale di statistica)** tramite il predetto ufficio, il quale deve curare altresì il controllo tecnico dei dati in essi riportati.



anagrafe della popolazione

legge e regolamento anagrafico

*(legge 24 dicembre 1954, n. 1228
D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223)*

**avvertenze, note illustrative
e normativa AIRE**

allegati: istruzioni per la formazione del piano topografico
e per l'ordinamento ecografico - modelli anagrafici

istat
Istituto nazionale
di statistica

metodi e norme
serie B - n. 29
edizione 1992

ISTRUZIONI PER L'ORDINAMENTO ECOGRAFICO

I. GENERALITA' ED ORGANI INTERESSATI

La determinazione dei contrassegni relativi alle sedi di dimora (abitazioni) e a quelle di lavoro (laboratori, negozi, uffici e simili), nonché agli edifici che le comprendono e alle aree di circolazione (piazze, vie e simili) che le servono, oltre ad essere di importanza basilare per i servizi civici, e segnatamente per l'anagrafe, è pregiudiziale ai fini della riuscita del censimento.

Le presenti istruzioni hanno lo scopo di assicurare la necessaria uniformità di direttive nella determinazione di cui sopra. I relativi adempimenti, per la connessione dell'anagrafe con il censimento, devono essere assolti dagli uffici di anagrafe, di censimento e tecnico (ove esista) in stretta colleganza tra loro.

II. INDIVIDUAZIONE E NUMERAZIONE DEGLI ISOLATI

1. Unità ecografiche semplici e complesse

Come è noto, vi sono vari ordini di unità ecografica. Le unità ecografiche più semplici sono: *l'abitazione*, cioè uno o più vani funzionalmente destinati alla vita delle persone; *l'esercizio*, cioè uno o più vani funzionalmente destinati allo svolgimento di una qualsiasi attività economica; *l'ufficio* e simili.

Tali unità sono, di norma, raggruppate in uno stesso fabbricato comunemente denominato "casa", il cui accesso o i cui accessi esterni sono contraddistinti da numeri civici.

I fabbricati o case, a loro volta, si trovano raggruppati, di norma, in un complesso edificato, normalmente delimitato da spazi destinati alla viabilità, noto sotto il nome di *isolato*. È evidente che l'isolato può talvolta identificarsi anche con una sola casa, costituita, a sua volta, di una sola abitazione.

Poiché, segnatamente nei grandi centri abitati, un complesso di dati e notizie

di notevole importanza ai fini amministrativi (in particolare per ragioni di carattere edilizio, igienico-sanitario, elettorale, ecc.) è tenuto presente meglio se riferito ad una unità ecografica complessa, quale l'isolato, è opportuno che questo venga adottato nel quadro dell'ordinamento ecografico dei centri maggiori. È evidente che l'isolato — poiché con la sua netta delimitazione permette anche di costituire sezioni di censimento razionali ed agevolmente individuabili — si dimostra proficuamente utilizzabile ai fini particolari del censimento.

2. Individuazione degli isolati

È ora opportuno precisare meglio il concetto di isolato allo scopo di agevolare l'individuazione degli stessi senza incorrere in equivoci.

Per *isolato* si intende un edificio, o un insieme di edifici contingui e cioè ogni costruzione in pietra, mattoni, cemento armato, acciaio, ecc., organicamente strutturata ed eventualmente intervallata da corti, cortili, giardini e simili, che abbia la caratteristica di essere individuata sul terreno, in quanto circondata da:

- a) spazi destinati alla viabilità, anche se su livelli altimetrici diversi (vie, strade, corsi, viali, vicoli, calli, salite, piazze, piazzali, larghi, campi, campielli e simili);
- b) limiti geomorfologici (fossi, canali, fiumi, torrenti, scarpate, crinali e simili);
- c) limiti individuati da opere infrastrutturali (linee ferroviarie, ponti, recinzioni, ecc.);
- d) limiti di tipo amministrativo (confini comunali, ecc.).

Sulla base di quanto sopra, ogni edificato, nelle condizioni previste dalla definizione sopracitata, è da considerarsi isolato qualunque sia la sua destinazione d'uso (abitativa, produttiva, ecc.).

Allo stesso modo deve considerarsi isolato — da definirsi *isolato di tipologia speciale* — anche un complesso sportivo (ad esempio: uno stadio), un aeroporto, un parco recintato, un cimitero, ecc..

Di seguito si riportano alcune tipologie di isolati che con maggiore frequenza si presentano nella strutture urbane (cfr. le FIGURE da 1 a 7 riportate a pag. 86).

Nella *fig. 1* si riconoscono 10 isolati (spazi in nero) di diversa forma e dimen-

sione, intervallati da una regolare rete stradale: come è evidente, essi sono riconoscibili e individuabili senza alcun dubbio.

Nella *fig. 2* si riconosce solo un isolato costituito da due fabbricati e un giardino a forma di L e circondato da quattro strade e una piazza.

Nella *fig. 3* si riconosce un solo isolato costituito da un gruppo di villini intervallati da giardini (villini a schiera) e circondato da quattro strade.

Nella *fig. 4* i due fabbricati centrali costituiscono un solo isolato in quanto collegati tra loro, a partire dal primo piano verso l'alto, mentre al di sotto corre una strada.

Nella *fig. 5* lo stabilimento industriale, costituito da più corpi di fabbricato separati da spazi destinati alla viabilità interna, ma tutti compresi in uno stesso recinto, costituiscono un solo isolato.

Nella *fig. 6*, anche mancando il recinto, più corpi di un fabbricato funzionalmente dipendenti, in quanto pertinenze di uno stesso stabilimento, costituiscono un solo isolato.

Nella *fig. 7* costituisce un solo isolato il complesso recintato di più edifici (destinato esclusivamente o prevalentemente a residenza con qualunque densità e tipologia edilizia) con viabilità interna, e funzionalmente dipendenti dal punto di vista dei servizi oppure legati da vincoli consorziali o simili.

I casi, infine, di difficile risoluzione dovranno essere sottoposti all'Istituto nazionale di statistica per l'esame e la soluzione.

Tutti gli isolati esistenti entro la delimitazione dei centri abitati anzidetti devono essere individuati col concorso delle planimetrie agglomerate, di cui i Comuni dispongono, dando la precedenza a cartografie a scala quanto più possibile omogenea sul territorio comunale, agglomerata e inquadrata nel sistema planimetrico nazionale, e procedendo ad accertamenti diretti (ricognizioni sul terreno) nei casi dubbi.

3. Numerazione degli isolati

Individuati tutti gli isolati, a ciascuno di essi deve essere assegnato un numero, da non apporsi materialmente sugli edifi-

ci, bensì da riportare dapprima sulle planimetrie, poi su di uno speciale elenco a registro, come sarà precisato in seguito.

La numerazione degli isolati deve essere unica e progressiva per *ogni* centro abitato oppure, nei centri maggiori, ove lo si ritenga opportuno, per *ogni* rione, quartiere, sestiere e simili. In quest'ultimo caso, i rioni, quartieri, ecc., devono essere contraddistinti da un numero romano o da una lettera minuscola e quindi il numero di ciascun isolato sarà seguito — diviso da una barra — dal simbolo del rione, quartiere e simili. Nell'ambito del centro, o del rione, ecc., la numerazione deve avere inizio dall'isolato più importante, oppure da uno degli isolati situati nella parte centrale del centro abitato o del rione, ecc., e deve svolgersi possibilmente a spirale, da sinistra verso destra.

4. Agglomeramento della numerazione degli isolati

La numerazione degli isolati deve essere tenuta continuamente al corrente con le nuove costruzioni e con le demolizioni. In proposito si osserva che agli isolati costruiti successivamente all'impianto della numerazione dovranno essere assegnati i numeri immediatamente successivi all'ultimo numero già assegnato nell'ambito del centro abitato o del rione, ecc. Nel caso, però, in cui un nuovo o nuovi isolati siano edificati sull'area di un isolato distrutto o demolito, ad esso o ad uno di essi dovrà essere assegnato il numero distintivo dell'isolato preesistente; così pure nel caso di costruzione di un unico isolato sull'area dove ne preesistevano più altri, ad esso dovrà essere assegnato il numero distintivo di uno di quelli, mentre gli altri numeri non potranno più essere utilizzati, perché il numero distintivo di un isolato distrutto o demolito non deve essere assegnato ad un isolato costruito su altra area.

III. AREE DI CIRCOLAZIONE

5. Aree di circolazione all'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale

È necessario stabilire ed illustrare distintamente il concetto di area di circolazione nei centri abitati dotati di regolare

FIGURE




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5



Fig. 6




Fig. 7

rete stradale e quello delle aree di circolazione esterne ai centri stessi, per le differenti caratteristiche che le aree stesse quasi sempre presentano.

In ogni centro abitato dotato di regolare rete stradale ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura, destinato alla viabilità, costituisce una separata area di circolazione, la quale deve essere distinta da una propria denominazione. Pertanto, ogni via, strada, corso, viale, vicolo, calle, salita, piazza, piazzale, largo, campello e simili, situato all'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, comprese anche le strade private purché aperte al pubblico, costituisce una distinta area di circolazione.

Al fini della esatta individuazione delle aree di circolazione, ogni Comune deve provvedere ad una accurata revisione di tutti gli spazi destinati alla viabilità compresi nel territorio di ciascun centro abitato dotato di regolare rete stradale quale risulta delimitato sul piano topografico predisposto in occasione dell'ultimo Censimento generale della popolazione ed approvato dall'Istituto nazionale di statistica.

Poiché, come si è osservato, ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione, qualora si riscontrasse che qualche spazio adibito alla viabilità risulta sfornito di un proprio nome, si deve provvedere ad assegnargliene uno, seguendo la procedura prevista dalle vigenti disposizioni in materia. L'assegnazione del nome può essere omessa soltanto nel caso in cui si tratti di strade private chiuse al pubblico.

La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente, apposte a cura dell'ufficio comunale competente:

a) per ciascuna via e simili, almeno ai due estremi (a sinistra di chi vi entra), e, per le arterie importanti dei centri con oltre 50.000 abitanti, ad ogni incrocio con altra via o piazza;

b) per ciascuna piazza e simili, a sinistra di chi vi entra dalle principali vie che vi danno accesso.

È superfluo avvertire che le targhe devono essere collocate, di norma, sulla facciata dei fabbricati (o su appositi sostegni, come pilastri, colonne, ecc.), nel

posto più idoneo per una agevole individuazione e per una facile lettura.

6. Aree di circolazione esterne ai centri abitati dotati di regolare rete stradale

All'esterno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale si possono determinare due tipi diversi di aree di circolazione e precisamente:

A) area di circolazione unica per il territorio di ogni località fornita di una propria denominazione;

B) area di circolazione unica per ogni strada, compresi in questa gli spazi adiacenti su cui sorgano case da essa servite.

È opportuno ricordare che la normativa istituita in precedenza in materia di aree di circolazione esterne ai centri abitati dotati di regolare rete stradale faceva riferimento anche alle aree di circolazione uniche per il territorio di una intera frazione geografica. Poiché, nel tempo, è diventato obsoleto quel carattere di gravitazione economico-sociale che conferiva alla frazione geografica una sua propria individualità, viene data raccomandazione ai Comuni di far riferimento per il futuro solo alle due aree di circolazione citate.

Le due tipologie di aree di circolazione fanno riferimento alle diverse condizioni di viabilità esistenti, le quali possono variare da Comune a Comune, in dipendenza della morfologia del terreno, dello sviluppo degli aggregati edilizi, delle caratteristiche della vita sociale che vi si svolge, ecc.

In considerazione di ciò, i Comuni hanno la facoltà di adottare il tipo che ritengono più conveniente.

Ciò premesso, al fine di una esatta interpretazione ed una accurata applicazione delle Istruzioni, si illustra qui di seguito, in modo particolareggiato, ciascuno dei due tipi di area di circolazione sopra citati.

A) Area di circolazione per località.

L'area in questione comprende l'insieme di tutti gli spazi destinati alla viabilità esistenti nel territorio della località abitata quale risulta delimitata sulle basi cartografiche in occasione dell'ultimo Censimento generale della popolazione.

Sono da ritenersi escluse le aree di circolazione del centro o dei centri abitati.

dotati di regolare rete stradale purché soggette alle norme di cui al precedente paragrafo.

L'insieme di tutti gli spazi in questione è costituito, in sostanza, dal complesso delle strade, stradoni, carrarecce, mulattiere, sentieri e simili che quasi sempre collegano il centro o i centri abitati dotati di regolare rete stradale con i nuclei e le case sparse su di essi gravitanti.

La denominazione di ogni area di circolazione deve essere la stessa della rispettiva località.

B) Area di circolazione per strada esterna.

Trattasi delle strade esterne ai centri abitati dotati di regolare rete stradale. Le strade in questione, infatti, o si dipartono da uno di tali centri, o lo attraversano, o passano per il territorio del Comune senza attraversarne alcuno, o collegano due centri o due strade di ordine superiore, come nel caso di traverse o sub-traverse (cioè traverse di traverse).

E' superfluo avvertire che nel caso di strade esterne che attraversano il territorio di più Comuni, le rispettive aree di circolazione sono delimitate, ai due capi, dal confine comunale.

Ognuna di tali strade esterne, che sia stata assunta come area di circolazione a sè stante, deve comprendere anche gli spazi adiacenti sui quali esistono case da essa servite.

Le strade di scarsa importanza (carreggiabili, carrarecce, campestri, mulattiere, piste, sentieri e simili) devono essere assimilate, *purché brevi*, agli spazi adiacenti della strada maggiore da cui si dipartono, a meno che non abbiano già una propria distinta denominazione, nel qual caso costituiscono aree di circolazione a sè stanti.

Un particolare accenno è opportuno fare in merito alle strade (di solito strade statali o di grande comunicazione) che *attraversano* più centri abitati dotati di regolare rete stradale, ufficialmente o tradizionalmente fornite di nome unico, come, ad esempio, la *Via Aurelia*, che parte da Roma e giunge a Ventimiglia, attraversando molteplici centri abitati dotati di regolare rete stradale, talvolta di notevole importanza, come ad esempio Genova.

I tratti di tali strade, *all'interno* dei

centri abitati con regolare rete stradale da esse attraversati, devono essere considerati:

a) come aree di circolazione *distinte* dai tratti esterni, quando i tratti interni si inseriscono nel sistema di viabilità urbana perdendo le caratteristiche e le funzioni specifiche proprie delle strade esterne, come si verifica normalmente nei grandi e medi centri, ove di solito le strade in questione, inserendosi nel sistema di viabilità cittadina, cessano praticamente di esistere come tali, cambiano di nome e presentano una diversa pavimentazione;


b) come parti *integranti* dell'area di circolazione costituita dalla strada esterna, quando il tratto interno conserva le caratteristiche e le funzioni della strada esterna come si verifica normalmente nei piccoli centri, laddove il complesso edilizio ha uno sviluppo lineare lungo i lati della strada, sì che essa non presenta soluzione di continuità e, di solito, conserva il proprio nome ed ha la stessa pavimentazione dei tratti esterni.

I criteri anzidetti sono già seguiti da quasi tutti i Comuni in cui ricorrono i casi in questione, e poiché trattasi di criteri razionali e pratici, anche gli altri Comuni interessati sono invitati ad adottarli.

E' da tenere bene in evidenza che nel caso di cui alla precedente lettera a) anche i due tratti *esterni* delle strade ivi considerate costituiscono due distinte aree di circolazione. Ciò è della massima importanza, perché — ogni area di circolazione dovendo avere una propria denominazione (e, come vedremo tra breve, una propria serie di numerazione civica) — se i due tratti esterni costituissero un'unica area di circolazione, dovrebbero essere denominati con lo stesso nome (ed avere la numerazione civica in un'unica serie), ciò che contrasterebbe con una agevole indicazione delle sedi di dimora.

Nel caso di cui alla lettera b), invece, tutta la strada (tratti esterni e tratto interno) costituisce un'unica area di circolazione.

Nel caso infine in cui una strada esterna attraversasse nel territorio di uno stesso Comune, non uno solo, ma due o più centri abitati dotati di regolare rete stradale, quando i tratti interni ai centri costituiscono altrettante distinte aree di circolazione, i tratti esterni di qua e di là



dal centro più importante tra i centri attraversati devono costituire due sole distinte aree di circolazione. Una esemplificazione del caso in questione è data nella fig. 11, a pag. 89. In essa, come si rileva, i tratti della strada interni al primo e secondo centro costituiscono due distinte aree di circolazione, la prima facente parte della rete stradale del centro più importante tra i due considerati, la seconda facente parte della rete stradale del secondo centro. Il tratto esterno a sinistra del centro abitato più importante costituisce, invece, un'area di circolazione a sé stante, mentre i due tratti esterni a destra del centro abitato stesso, per quanto divisi da una soluzione di continuità (costituita dal secondo centro), costituiscono, *insieme*, una stessa area di circolazione. A tale soluzione (apparentemente diversa, ma in sostanza analoga, se non identica, a quella relativa al caso in cui la strada attraversa un solo centro), induce la necessità di riferimento ad un solo centro abitato, per la determinazione dell'inizio della numerazione civica, come si comprenderà meglio più oltre, leggendo le istruzioni relative all'ordinamento di quest'ultima.

I Comuni nel cui territorio si verifichi il caso ora illustrato (strade attraversanti più centri abitati) e che non si fossero già uniformati ai criteri ed alle norme anzidette, sono invitati ad uniformarsi, per le ragioni tecniche e pratiche già richiamate a proposito di altri casi.

Per quanto concerne la denominazione vale sempre la stessa norma adottata per le aree di circolazione interne ai centri abitati dotati di regolare rete stradale e perciò anche ogni area di circolazione del

tipo in questione (cioè per strada esterna ai centri abitati anzidetti) deve avere una denominazione propria. Onde, nel caso, già considerato, di una strada che attraversa uno o più centri abitati dotati di regolare rete stradale, quando i tratti interni costituiscono aree di circolazione distinte — caso esaminato a pag. 88, lettera a) — le due corrispondenti aree di circolazione costituite dai tratti esterni devono avere denominazioni diverse, o parzialmente diverse. Ad esempio, nel caso rappresentato nella fig. 10 della Via Aurelia che, attraversando un centro abitato perde le caratteristiche di strada esterna (anzi si fraziona in un complesso di vie) i due tratti esterni possono assumere le denominazioni di Via Aurelia Sud e di Via Aurelia Nord; anche nel caso, rappresentato nella fig. 11 della Via Lario che all'interno del centro principale e di quelli vicini perde le caratteristiche di strada esterna, il tratto interno al centro principale ha la denominazione di Via Lario e il tratto interno all'altro centro assume la denominazione di Via Como, mentre i due tratti esterni rispetto al centro principale possono assumere le denominazioni di Via Lario Sud e di Via Lario Nord.

Nel caso, invece, che il tratto interno faccia parte integrante dell'area di circolazione costituita dalla strada esterna — caso esaminato a pag. 88, lettera b) — questa conserva la propria denominazione sia nei due tratti esterni, sia nel tratto interno. Ad esempio, la Via Lario Nord che attraversa un centro abitato (centro a destra nella fig. 11), mantenendo le caratteristiche di strada esterna, conserva la denominazione di Via Lario Nord anche nel tratto interno al centro in questione.

centro abitato dotato di regolare rete stradale: la numerazione deve cominciare dal limite del centro e proseguire fino al termine della strada o alla sua uscita dal territorio comunale;

B-2) strade che colleghino due centri abitati: la numerazione deve iniziare dal limite del centro abitato più importante;

B-3) strade (di solito di grande comunicazione) **che attraversino un centro abitato** dotato di regolare rete stradale nel caso in cui il tratto interno costituisce uno o più aree di circolazione distinte dai tratti esterni: la numerazione di ciascun tratto esterno deve cominciare dal rispettivo punto di incontro con il limite del centro. Se la strada **attraversa più centri dello stesso comune dotati di regolare rete stradale**, la numerazione dei tratti (pur interrotti da soluzioni di continuità: vedi caso della fig. 11) esterni al centro più importante deve cominciare dai punti di incontro con il limite di questo centro;

B-4) strade (traverse e sub-traverse) che si dipartano da altre di ordine superiore: la numerazione deve cominciare dal punto di incrocio con la strada di ordine superiore;

B-5) strade che colleghino due strade di ordine superiore: la numerazione deve iniziare dal punto di incrocio con la strada ritenuta più importante;

B-6) strade che passino per il territorio comunale senza attraversare alcun centro storico dotato di regolare rete stradale, anche se intersecano una strada di ordine superiore o che, pur attraversandolo, mantengono nella propria area di circolazione il tratto interno: la numerazione deve iniziare da uno dei due punti di incrocio col confine comunale.

Come già è stato detto innanzi, la numerazione civica delle aree di circolazione di cui alla lettera B può essere ordinata o secondo la successione dei numeri o secondo il sistema metrico.

Nel caso di numerazione ordinata secondo la successione naturale dei numeri, si deve seguire il criterio di assegnare i numeri dispari a sinistra e i pari a destra; si potrà derogare a tale discriminazione ed adottare il criterio della numerazione unica progressiva, quando esso si palesi più conveniente, ad esempio quando le case siano ubicate in prevalenza su un solo lato della strada.

Nel caso di numerazione ordinata secondo il sistema metrico, si indicano qui di seguito alcune norme per la corretta ed uniforme applicazione del sistema stesso. Il **punto di riferimento per il calcolo della distanza** deve essere:

a) per le strade di cui alle lettere B-1, B-2 e B-3, il punto, possibilmente centrale, più importante (di solito la piazza della chiesa o della casa comunale), esistente nel centro abitato da cui si diparte la strada o nel centro più importante se si tratta di strade che colleghino due centri o attraversino due o più centri;

b) per le strade di cui alle lettere B-4 e B-5, il punto d'incrocio con la strada superiore;

c) per le strade di cui alla lettera B-6, uno dei due punti di incrocio con il confine comunale.

La distanza dovrà essere espressa con un solo numero indicante i metri. Al fine di consentire sempre l'assegnazione dei numeri dispari alle case sulla sinistra e dei numeri pari alle case sulla destra di chi percorre la strada nel senso crescente della numerazione, i numeri indicanti la distanza devono essere ridotti od aumentati di un'unità, quando ne sia il caso.

Le case situate sugli spazi adiacenti alle strade dovranno essere contrassegnate con la stessa distanza della casa situata lungo la strada e ad esse più vicina o, in mancanza di quella casa, con la distanza del punto più vicino della strada, che deve essere determinato mediante targa, montata su palo, esprimente la distanza del punto stesso dal punto di riferimento prestabilito. Per distinguere tra loro le case medesime, all'indicazione della distanza dovrà essere aggiunta una lettera minuscola in ordine alfabetico progressivo.

11. Agglomeramento della numerazione civica

Le norme contenute nei precedenti paragrafi 8, 9 e 10, devono essere integralmente e rigorosamente applicate dai Comuni che, avendo la numerazione civica in disordine (o addirittura mancante), in tutto o in parte del territorio comunale, devono necessariamente provvedere ad un totale o parziale rifacimento di essa.

I rimanenti Comuni, invece, possono limitarsi ad aggiornare la numerazione ci-

vica esistente, secondo le norme qui di seguito enunciate, sempreché essa risponda nel complesso, o possa essere facilmente riportata, ai criteri indicati nei paragrafi anzidetti.

Compiuto il rifacimento o l'aggiornamento di cui trattasi, il Comune dovrà aver cura di mantenere costantemente al corrente la numerazione civica.

La necessità dell'agglomeramento può verificarsi per apertura di nuovi accessi nelle costruzioni già esistenti ovvero per nuove costruzioni, qualora, almeno per queste ultime, non siano stati riservati a suo tempo dei numeri civici. In aggiunta alle cause anzidette è evidente, altresì, che la chiusura di accessi o le demolizioni di fabbricati possano determinare una situazione tale che renda necessario rinnovare la numerazione civica di una via, di un quartiere o addirittura dell'intero Comune.

L'aggiornamento ed il rifacimento di cui sopra ricorrono nei centri abitati dotati di regolare rete stradale e all'esterno di essi ove la numerazione sia stata ordinata secondo la successione naturale dei numeri.

Ciò posto, si precisano qui di seguito le modalità dell'aggiornamento.

A) Aggiornamento per apertura di nuovi accessi. - Quando la causa determinante l'aggiornamento sta nell'apertura di nuovi accessi tra altri consecutivamente numerati, a ciascun nuovo accesso deve essere assegnato il numero che precede, seguito da lettera maiuscola o minuscola in ordine alfabetico progressivo oppure da bis, ter, ecc..

B) Aggiornamento per nuove costruzioni. - Quando la causa determinante l'agglomeramento sta nel fatto di nuove costruzioni, le modalità variano, come appare qui di seguito, secondo che si tratti di costruzioni:

B-1) *all'interno dei centri abitati con regolare rete stradale o lungo aree di circolazione per strada esterna numerata secondo la successione naturale dei numeri*: in tali casi deve essere applicata la stessa norma di cui alla predetta lettera A, se non siano stati lasciati, a suo tempo, numeri civici disponibili per le future costruzioni oppure non ne siano resi disponibili nella medesima area della nuova costruzione;

B-2) *lungo aree di circolazione distinte per località*: in tali casi occorre ancora sotto distinguere secondo che si tratti di nuove costruzioni:

a) *che si inseriscono in aggregati di case* (centri non dotati di regolare rete stradale e nuclei abitati): in tali casi ciascun accesso delle nuove costruzioni deve essere contrassegnato col numero civico dell'accesso più vicino, seguito da una lettera minuscola in ordine alfabetico progressivo;

b) *in aperta campagna* (case sparse): in tali casi gli accessi delle nuove costruzioni dovranno essere contrassegnati con lo stesso criterio di cui alla lettera a), oppure, quando a causa di un'eccessiva distanza della nuova costruzione rispetto alle preesistenti non risulti opportuno seguire quel criterio, con numeri immediatamente successivi all'ultimo numero civico assegnato.

12. Case sparse e nuclei catturati dal centro

Varlando la delimitazione dei centri abitati dotati di regolare rete stradale a causa della progressiva espansione di essi, è evidente che case già esterne ai centri medesimi vengono da questi assorbite. In tali casi, la numerazione civica delle case assorbite deve essere sostituita in armonia con quella esistente nel centro e precisamente con quella dell'area interna di circolazione dalla quale le case stesse vengono ad essere servite.

13. Numerazione interna

Le unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici e simili) a cui si acceda direttamente dall'esterno (via, piazza, ecc.) sono di facile individuazione perché il loro accesso è contraddistinto da un numero civico. Per individuare altrettanto facilmente le unità ecografiche semplici a cui non si acceda direttamente dall'esterno, è necessario contrassegnare le unità stesse con una propria serie di simboli, e poiché ad esse si può accedere sia da cortili sia da scale interne, è necessario che anche questi abbiano un proprio contrassegno.

L'insieme dei simboli in questione — numeri romani, lettere alfabetiche, numeri

					INSULARIO	
NUMERO DISTINTIVO DEGLI ISOLATI	AREE DI CIRCOLAZIONE CHE DELIMITANO L'ISOLATO E NUMERI CIVICI DELL'ISOLATO				SEZIONE DI CENSIMENTO	ANNOTAZIONI
					19.....	
1/10	Via Capone 11-12	Via Bonifazi 1-2	Via S. Maria 1-2	Via S. Maria 1-2		I
2/10	Via Capone 11-12	Via Bonifazi 1-2	Via S. Maria 1-2	Via S. Maria 1-2		II
3/10	Via Capone 11-12	Via Bonifazi 1-2	Via S. Maria 1-2	Via S. Maria 1-2		III
						IV
						V
						VI
						VII

nella riga sottostante devono essere indicati i numeri civici ripetuti (numeri civici seguiti da lettera o da bis, ter, ecc.) e i numeri mancanti (questi ultimi si fanno precedere, per brevità, dalla lettera M).

Nelle colonne relative alle sezioni di censimento, dovrà essere indicato il numero della sezione di censimento nella quale sarà compreso l'isolato ai singoli censimenti.

16. Agglomeramento dell'insulario.

L'insulario deve essere sempre aggiornato di tutte le variazioni che possono verificarsi sia nella numerazione degli isolati, sia nella onomastica delle aree di circolazione e nella numerazione civica. Le registrazioni dei nuovi isolati devono essere fatte, evidentemente, di seguito all'ultima registrazione effettuata, data la progressività della numerazione nell'ambito del centro abitato o del rione, quartiere, ecc; nel caso, invece, di due o più isolati che, in conseguenza di nuove costruzioni interposte (corpi di fabbricato, cavalcavia, ecc.), vengano a costituire un unico isolato, a questo sarà assegnato il numero distintivo di uno degli isolati preesistenti (secondo quanto previsto al paragrafo 4 delle presenti istruzioni) e quindi sull'insulario, in corrispondenza di quel numero saranno corrette, eventualmente, le aree di circolazione e i relativi numeri civici e dovranno essere cancellati, con una riga sottile ad inchiostro rosso, i numeri distintivi e le notizie relative all'altro o agli altri isolati entrati a far parte del nuovo isolato, indicando nella colonna delle annotazioni il motivo della cancella-

tura. Analogamente, dovranno essere depennate le notizie relative agli isolati demoliti: con inchiostro rosso se i loro numeri distintivi non saranno assegnati a nuovi isolati costruiti sulla stessa area; con matita nera nel caso in cui è presumibile la ricostruzione di un nuovo isolato nella stessa area, oppure nel caso in cui non sia nota ancora la destinazione definitiva di questa.

17. Stradario collegato con l'insulario

Tutti i Comuni che abbiano compilato l'insulario di cui al paragrafo 15 devono tenere uno stradario collegato con l'insulario stesso, nel quale devono essere elencate tutte le aree di circolazione comprese nei centri per i quali sia stata adottata l'unità geografica complessa "isolato", con il riferimento ai rispettivi isolati.

Dello stradario in questione (composto, quando si dimostri preferibile, di fogli mobili) si dà a pagina 97 lo schema del tracciato, limitatamente alle notizie di carattere obbligatorio.

Tale schema differisce da quello dell'altro stradario (mod. AP/8) perché comprende le colonne relative agli isolati e manca, invece, delle colonne relative alle sezioni di censimento. È evidente, pertanto, che la compilazione delle varie colonne (escluse quelle degli isolati) deve essere fatta secondo le istruzioni date per l'altro stradario, con l'avvertenza, però, che mentre in quello ciascun lato di area di circolazione occupa una sola riga, nello stradario collegato ne può occupare più di una, in relazione al numero degli isolati prospicienti sul lato stesso. Conse-

AREA DI CIRCOLAZIONE		NUMERI CIVICI			NUMERI DESTINATI DEGLI ISOLATI PASSEGGIATI SULL'AREA DI CIRCOLAZIONE E NUMERI CIVICI-ENTRATI DI CASCINA ISOLATO												URCAZIONI SULL'AREA DI CIRCOLAZIONE	ANNOTAZIONI							
Spazio	Denominazione	Entrati	Escenti	Assenti	1/10	2/10	3/10	4/10	5/10	6/10	7/10	8/10	9/10	10/10	11/10	12/10	13/10	14/10	15/10	16/10	17/10	18/10	19/10	20/10	
	<i>Pa. Calabria</i>		<i>1-77-70-76-77-78</i>		<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>
	<i>Pa. Calabria</i>		<i>1-77-70-76-77-78</i>		<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>
	<i>Pa. Calabria</i>		<i>1-77-70-76-77-78</i>		<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>
	<i>Pa. Calabria</i>		<i>1-77-70-76-77-78</i>		<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>	<i>2/10</i>

guentemente, nello stradario collegato le notizie relative ad ogni area di circolazione devono essere indicate lato per lato, cioè dovranno essere indicate prima le notizie (numeri civili e numeri d'isolato) di un lato e, dopo, le analoghe notizie relative all'altro lato.

Per quanto concerne, invece, le colonne relative agli *isolati*, in esse l'indicazione di questi ultimi deve essere effettuata sotto forma di frazione, mettendo come numeratore il numero distintivo di ciascun isolato (compreso l'eventuale simbolo, in numeri romani o lettere, che contraddistingue il rione, quartiere, ecc.) e come denominatore i numeri civili estremi degli accessi all'isolato prospicienti la corrispondente area di circolazione elencata nella seconda colonna.

18. Stradario ausiliario di sezione di censimento

Nel Comuni capoluoghi di provincia ed in quelli con popolazione residente superiore a 30.000 abitanti o che abbiano uno o più centri abitati con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti, accertati all'ultimo censimento, devono essere formati stradari ausiliari di sezione di censimento (vedi mod. AP/9 in allegato).


In tali stradari deve essere riportata l'indicazione delle aree di circolazione e dei numeri civili compresi in ciascuna sezione di censimento.

19. Aggiornamento degli stradari

Gli stradari devono essere sempre te-

nuti al corrente di tutte le variazioni che possono verificarsi sia nell'onomastica sia nella numerazione civica e, limitatamente a quello collegato, nei riguardi delle costruzioni e demolizioni di isolati. La registrazione di una nuova area di circolazione deve essere fatta sulla riga successiva all'ultima area già registrata con la medesima iniziale di denominazione, intercalando un nuovo foglio se questa occupa l'ultima riga del foglio; inoltre deve essere fatta un'annotazione di riferimento in margine, nel punto che essa avrebbe dovuto occupare alfabeticamente. Nel caso di soppressione di area di circolazione devono essere cancellate, con una riga sottile ad inchiostro rosso, tutte le notizie ad essa relative, annotandone in margine il motivo; analogamente si procederà sullo stradario collegato, nel caso di demolizione di isolati, mentre per i nuovi isolati costruiti dovranno essere indicate le relative notizie nelle apposite colonne. Per il cambiamento di denominazione dell'area di circolazione, oltre a procedere analogamente al caso della soppressione nei confronti della vecchia denominazione, deve essere registrata la nuova denominazione come è stato sopra detto per una nuova area di circolazione. Nel caso di variazioni della numerazione civica, dovranno essere apportate le relative correzioni nelle apposite colonne, cancellando i numeri da correggere e scrivendovi, accanto, i nuovi numeri, oppure aggiungendo rispettivamente ai numeri civili ripetuti e mancanti quelli relativi ai nuovi accessi e quelli degli accessi non più esistenti.

**REGOLAMENTO EMENDATO PER LA
TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA
ESTERNA ED INTERNA**



CITTÀ DI MESSINA
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
Servizio SIIT – Statistica - Toponomastica

REGOLAMENTO TOPONOMASTICO EMENDATO DEL COMUNE DI MESSINA

TITOLO I - TOPONOMASTICA DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 2
Art. 1 - Principi generali	“ 2
Art. 2 - Oggetto	“ 2
Art. 3 - Organi ed Uffici competenti in materia	“ 2
Art. 4 - Anagrafe comunale degli immobili e dati toponomastici	“ 2
Art. 5 - Stradario comunale	“ 3
TITOLO II - DISCIPLINA PER L'INTITOLAZIONE DELLE AREE DI CIRCOLAZIONE	“ 4
Art. 6 - Toponimi e aree di circolazione	“ 4
Art. 7 - Composizione della Commissione Toponomastica	“ 4
Art. 8 - Attività della Commissione	“ 5
Art. 9 - Criteri per la denominazione delle aree di circolazione e degli spazi pubblici	“ 6
Art. 10 - Soggetti titolati alle proposte di denominazione	“ 6
Art. 11 - Procedura per le proposte di denominazione	“ 7
Art. 12 - Competenze del Servizio Toponomastica	“ 7
Art. 13 - Apposizione delle targhe toponomastiche	“ 8
TITOLO III - DISPOSIZIONI TECNICHE PER LA NUMERAZIONE CIVICA	“ 9
Art. 14 - Definizione di accesso	“ 9
Art. 15 - Modalità di attribuzione della numerazione civica esterna	“ 9
Art. 16 - Definizioni e caratteristiche della numerazione civica interna	“ 10
Art. 17 - Modalità di attribuzione della numerazione civica interna	“ 11
Art. 18 - Obblighi dei proprietari e/o amministratori	“ 12
Art. 19 - Obblighi degli amministratori di condominio	“ 13
TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	“ 14
Art. 20 - Sanzioni e vigilanza	“ 14
Art. 21 - Entrata in vigore	“ 14
Art. 22 - Norma di rinvio	“ 14

TITOLO I - TOPONOMASTICA DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi generali

1. Il Comune di Messina tutela la storia toponomastica del suo territorio e cura che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile, antica e moderna, della città, i toponimi tradizionali dei catasti storici e quelli che si sono formati spontaneamente per tradizione orale, integrando le denominazioni esistenti con quelle originarie.
2. La denominazione delle nuove aree di circolazione deve essere testimonianza dell'evoluzione della società, legata a fatti, personaggi ed avvenimenti sociali, culturali e politici della storia cittadina, regionale, nazionale o internazionale.

Art. 2 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa:
 - la materia toponomastica, con l'intento di pervenire ad una razionale e sistematica denominazione delle vie cittadine e delle aree di più recente urbanizzazione, nonché della ridenominazione di vie e/o di piazze;
 - gli adempimenti topografici ed ecografici relativi all'attribuzione ed aggiornamento della numerazione civica esterna ed interna;
 - la costituzione, il funzionamento e le competenze della Commissione Toponomastica.

Art. 3 - Organi ed uffici competenti in materia

1. Per l'attuazione delle materie disciplinate dal presente regolamento l'Amministrazione Comunale si avvale:
 - della Commissione Toponomastica quale organo consultivo per l'espressione di parere obbligatorio, non vincolante, in merito alla denominazione di aree di circolazione, aree verdi e spazi pubblici;
 - del Dipartimento Affari Generali – Servizio SIIT-Statistica-Toponomastica, di seguito “Servizio Toponomastica”, per la competenza tecnica in merito alla gestione dell'onomastica stradale e della numerazione civica esterna ed interna;
 - della Prefettura e della Deputazione di Storia Patria per l'autorizzazione all'intitolazione delle aree di circolazione.

Art. 4 - Anagrafe Comunale degli Immobili e dati toponomastici

1. L'Anagrafe Comunale degli Immobili - ACI - è la banca dati relativa alle unità immobiliari presenti sul territorio comunale. La banca dati è costituita da informazioni relative ad unità

ecografiche semplici (abitazioni, uffici, negozi, ecc.) raggruppate in uno stesso fabbricato ed individuate con codifiche univoche.

2. La banca dati contiene il sistema delle relazioni atte a collegare altre banche dati comunali relative agli immobili (toponomastica, anagrafe dei residenti, tributi, commercio, servizi scolastici, ecc.). Può, inoltre, contenere informazioni aggiuntive su dati tecnici degli stessi immobili.

3. La banca dati ACI mantiene l'evoluzione storica delle variazioni avvenute.

4. Il dato toponomastico (indirizzo formato da Via, numero civico, interno) rappresenta il codice pubblico, che permette di individuare univocamente le unità ecografiche semplici presenti nell'anagrafe immobiliare.

5. La formazione e l'aggiornamento della banca dati ACI avviene attraverso un piano di attribuzione di progetto, predisposto dal Servizio Toponomastica a seguito dell'inizio dei lavori. Tale piano viene utilizzato al fine di programmare correttamente la successiva attribuzione formale della numerazione civica esterna ed interna.

6. Il Servizio Toponomastica comunica all'interessato la numerazione civica di progetto al fine di predisporre la documentazione relativa al certificato di conformità edilizia ed agibilità.

7. La numerazione civica attribuita ai sensi del comma precedente viene consolidata come dato definitivo nella banca dati ACI e quindi ufficializzato agli altri uffici comunali, che dovranno a loro volta adeguare le relative procedure interne (residenza, autorizzazioni sanitarie, gestione tributi, ecc.) alla gestione del nuovo dato avviando i dovuti controlli qualora vi siano incongruenze con la normativa in vigore.

Art. 5 - Stradario Comunale

1. Lo stradario comunale contiene l'elenco delle aree di circolazione comunale e la loro rappresentazione in mappa mediante strumenti GIS (Sistema Informatico Geografico).

2. Il Servizio Toponomastica cura l'aggiornamento dello stradario con l'elenco, la codifica, la rappresentazione e la localizzazione delle aree di circolazione del territorio comunale e dei numeri civici, con particolare riguardo alla georeferenziazione/geocodifica.

TITOLO II - DISCIPLINA PER L'INTITOLAZIONE DELLE AREE DI CIRCOLAZIONE

Art. 6 - Toponimi e aree di circolazione

1. Per Toponomastica si intende lo studio scientifico dei nomi di un luogo secondo la loro origine, il loro significato, la loro pronuncia e il loro uso. Per Onomastica si intende lo studio dei nomi di persona o insieme di nomi propri di luogo di una determinata area territoriale.
2. Per toponimo stradale si intende un nome che viene assegnato dal Comune di Messina all'infrastruttura viabilistica per identificare gli accessi agli immobili e a sedi di attività economiche a loro volta caratterizzati dal numero civico.
3. Il toponimo stradale comunale individua un'area del territorio comunale ove è situata l'area specificatamente adibita alla circolazione. Uno stesso toponimo stradale può indicare un'area di circolazione dove sono presenti anche altre zone di suolo pubblico diversamente attrezzate.
4. Per area di circolazione si intende ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico, destinato alla viabilità (pedonale, ciclabile e veicolare).
5. Ogni area di circolazione ha una propria numerazione civica ordinata secondo la successione naturale dei numeri (numerazione progressiva).
6. Le nuove aree di circolazione, create sul territorio comunale, dovranno essere segnalate per procedere alla loro denominazione e codifica nella banca dati, comunque, prima dell'attribuzione dei numeri civici ai nuovi accessi ed essere inserite nella cartografia comunale.
7. Non è possibile attribuire la numerazione civica ad aree di circolazione che non abbiano avuto una denominazione ufficiale.
8. Alle nuove diramazioni realizzate da aree di circolazione esistenti deve essere attribuita una nuova denominazione al fine di limitare l'attribuzione di numeri civici derivati da quelli già esistenti e di denominare correttamente le nuove aree di circolazione.
9. In caso di ampliamento, prolungamento o estensione di aree di circolazione esistenti può essere mantenuta la denominazione originaria con la possibilità di attribuire la numerazione civica proseguendo quella progressiva.

Art. 7 - Composizione della Commissione Toponomastica

1. La Commissione Toponomastica ha funzioni consultive ed esprime parere preventivo sulle proposte di intitolazione.
2. Gli esperti della materia sono nominati dalla Giunta Comunale con deliberazione da adottarsi entro i novanta giorni successivi all'insediamento della stessa e dura in carico sino alla fine del mandato amministrativo. Essa s'intende prorogata nelle sue funzioni sino alla nomina della nuova Commissione.

2bis. Il Presidente della Commissione Toponomastica convoca entro novanta giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale, la prima seduta della Commissione Toponomastica, dopo avere eletto in apposita seduta di Consiglio comunale, i quattro consiglieri componenti a scrutinio segreto.

3. La Commissione è costituita da:

- Il Presidente del Consiglio Comunale (con funzioni di Presidente);
- tre membri esterni, nominati dal Sindaco sulla base di selezione pubblica, esperti per professione, per incarichi istituzionali, per chiara fama, di storia, d'architettura, di glottologia, di musica, di scienze matematiche fisiche e naturali, di diritto, di scienze umane, cultori di storia cittadina o di altra materia la cui conoscenza possa al meglio contribuire ai compiti assegnati dalla Commissione;
- quattro Consiglieri Comunali;
- Responsabile del Servizio Toponomastica (senza diritto di voto).

Le nomine sono effettuate nel perseguimento della rappresentanza di genere, garantendo in ogni caso una presenza non inferiore a un terzo dei nominati per ciascun genere.

4. La Commissione, in casi specifici, potrà ricevere supporto tecnico dalle figure dirigenziali competenti in materia di Strade e Impianti e Mobilità urbana, previa comunicazione.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente la seduta è presieduta dal membro, con diritto di voto, più anziano della Commissione. La Commissione può eleggere, tra i componenti con diritto di voto, un vicepresidente della Commissione.

6. I componenti, escluso i cultori esperti, potranno provvedere alla nomina di un delegato previa comunicazione al Servizio Toponomastica.

7. La partecipazione alla Commissione Comunale per la Toponomastica è a titolo gratuito.

8. La Commissione Comunale per la Toponomastica è convocata dal Presidente, con avviso scritto, anche via e-mail, da recapitare almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione (nei casi urgenti il termine viene ridotto a 24 ore).

Art. 8 - Attività della Commissione

1. La Commissione comunale per la Toponomastica è chiamata ad esprimere il proprio parere:

- per la denominazione di nuove aree di circolazione;
- per la sostituzione, in casi eccezionali, dei toponimi già esistenti;
- la denominazione delle scuole e di qualsiasi istituzione comunale;
- la collocazione di monumenti o apposizioni di lapidi a carattere permanente in luogo aperto al pubblico, fatti salvi gli adempimenti sotto il profilo edilizio.

2. Durante le riunioni della Commissione, il responsabile del Servizio Toponomastica, senza diritto di voto, fornirà le necessarie indicazioni ed il materiale di supporto per agevolare i lavori della stessa, oltre a svolgere funzioni di segretario della Commissione, redigendo il verbale della seduta.
3. Le sedute hanno validità quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti e le proposte si intendono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei componenti presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 9 - Criteri per la denominazione delle aree di circolazione e degli spazi pubblici

1. La scelta del toponimo, indipendentemente dal fatto che indichi persone, località od altro deve risultare idonea, sotto ogni aspetto, ad una funzione toponomastica. I nuovi nomi da assegnare, nel rispetto della normativa vigente, devono essere testimonianza dello sviluppo materiale e civile, legato a fatti, personaggi ed avvenimenti sociali, culturali e politici della storia cittadina, nazionale o internazionale. I personaggi devono essere deceduti da almeno 10 anni come previsto dalla Legge n. 1188 del 23/6/27, con particolari eccezioni indicate al comma 4 della stessa.
2. La denominazione per le nuove aree di circolazione deve presentare, per quanto possibile, carattere di omogeneità per quartieri o zone caratteristiche.
3. L'area di circolazione, quando sia costituita dall'insieme di percorsi destinati alla circolazione dei veicoli a motore e degli animali, dei cicli, dei pedoni, assume una denominazione unica; quando questi siano completamente scollegati fra loro, potranno avere denominazioni indipendenti.
4. Le aree di circolazione sono divisibili in due categorie a seconda che abbiano sviluppo lineare (via, viale, vicolo, ecc.) o poligonale (largo, piazza, ecc.).
5. Non è ammessa la stessa denominazione per aree di circolazioni appartenenti alla medesima categoria. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione ed è compito del Servizio Toponomastica proporre alla Commissione la relativa tipologia (via, viale, largo, piazza, ecc.). L'omonimia è ammessa solo quando riferita ad aree di circolazione differenti.
6. Le nuove aree di circolazione deliberate dalla Giunta Comunale devono essere autorizzate dal Prefetto, previo parere della Deputazione di Storia Patria.

Art. 10 - Soggetti titolati alle proposte di denominazione

1. Le persone interessate ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Comunale, possono presentare al Sindaco proposta di denominazione di aree di circolazione.
2. Ogni proposta deve essere sottoscritta da almeno 20 persone, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e corredata da adeguata relazione illustrativa.
3. Possono presentare inoltre proposte di intitolazione:
 - il Sindaco e la Giunta;

- - per il Consiglio Comunale, almeno tre Consiglieri comunali;
 - i Consigli di Quartiere, previo o.d.g.;
5. Per la denominazione di edifici scolastici o parti di essi, si seguiranno le procedure di cui al D.P.R. 416/74, Circolare Ministeriale 12 novembre 1980, n. 313, e s.m.i.

Art. 11 - Procedura per le proposte di denominazione

1. È compito esclusivo dell'Amministrazione Comunale l'attribuzione della numerazione civica e della toponomastica.
2. I provvedimenti concernenti la denominazione di aree di circolazione sono adottati dalla Giunta comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del presente regolamento.
3. Le proposte di denominazione possono essere:
 - specifiche, quando individuino sia il toponimo che l'area o struttura da denominare;
 - generiche, quando prevedano la sola indicazione del toponimo.
4. Qualunque proposta di denominazione deve essere opportunamente motivata corredata della documentazione e delle principali notizie anagrafiche e biografiche della persona di cui si chiede di onorare la memoria o di notizie storiche del fatto.
4. La Commissione Toponomastica, presa visione della proposta di denominazione, può richiedere eventuali supplementi di documentazione.

Art. 12 - Competenza del Servizio Toponomastica

1. Gli adempimenti onomastici ed ecografici sono di competenza del Servizio Toponomastica al quale è demandato il compito di studiare e proporre all'esame della Giunta Comunale l'aggiornamento dell'onomastica stradale.
2. Il Servizio Toponomastica gestisce i procedimenti amministrativi inerenti le proposte di nuova denominazione o di modifica della toponomastica stradale e quelli inerenti l'assegnazione della numerazione civica secondo le modalità previste dal presente regolamento.
3. E' altresì compito del suddetto servizio predisporre gli elaborati relativi all'attribuzione dell'onomastica stradale, l'attribuzione della numerazione civica esterna ed interna ed eventuali revisioni della numerazione civica e dell'onomastica stradale, nonché, la registrazione e la codifica delle variazioni e degli aggiornamenti relativi nell'apposita banca dati. Il Servizio toponomastica cura, inoltre, la posa in opera delle tabelle e delle targhe.
4. Le attività di natura tecnica operativa relative alla numerazione civica e all'apposizione delle tabelle e delle targhe possono essere affidate a soggetti esterni all'Amministrazione, fermo restando l'attività di coordinamento e controllo in capo al Servizio Toponomastica.

Art. 13 - Apposizione delle targhe toponomastiche

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe in materiale resistente.
2. Le spese per l'onomastica (studio della cartografia, rilevazioni, apposizione di targhe e cartelli indicanti località, frazioni, strade, piazze, ecc.) sono a carico del Comune (art. 10 Legge 1128/1954).
3. Le targhe stradali, facendo parte della segnaletica stradale, devono essere realizzate e posizionate in conformità agli artt. 125 e 133 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada. Sullo stesso supporto può essere inserito unicamente il segnale di senso unico (a logo).
4. Ove possibile la targa indicante l'onomastica stradale deve essere del tipo tradizionale monofacciale (applicata sui muri degli edifici) o su apposite paline. Le targhe toponomastiche debbono riportare per esteso l'onomastica del toponimo (nome, cognome, date di nascita e morte, qualifica o recare l'avvenimento e la data a cui si riferisce il toponimo).
5. Le caratteristiche fisiche delle targhe devono essere conformi a quanto specificato dall'allegato del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada - tab. II. 15 – che li determina con fondo bianco e scritte nere, di dimensioni variabili a seconda della grandezza per consentirne la leggibilità ed una cornice perimetrale di colore blu.
6. All'interno del centro storico urbano e dei centri storici dei villaggi sarà consentito collocare targhe viarie aventi le seguenti caratteristiche:
 - scritta scura su fondo bianco, di materiale marmoreo;
 - forma rettangolare di cm. 50 x 30 (h).
7. Le targhe vanno poste all'inizio, alla fine dell'area di circolazione e ad ogni intersezione della stessa con altre aree di circolazione.

TITOLO III - DISPOSIZIONI TECNICHE PER LA NUMERAZIONE CIVICA

Art. 14 - Definizione di accesso

1. Si definisce accesso su area di circolazione pubblica ogni conformazione fisica delle strutture edilizie o degli elementi stradali che consente il passaggio dalle aree private a quelle di circolazione pubblica.

Sono pertanto da considerare accessi su strada:

- gli smussi sui marciapiedi con retrostante rampa di accesso verso terreni agricoli;
- la parziale canalizzazione delle cunette da utilizzare per l'accesso alle aree retrostanti;
- le interruzioni di recinzioni con o senza cancello verso le aree di viabilità pubblica;
- porte, portoni, cancelli che si immettono sul marciapiede o direttamente all'area di viabilità.

2. Ai sensi degli artt. 41 e 42 del D.P.R. 223/89, è obbligo del Comune attribuire la numerazione civica agli accessi che conducono ad abitazioni, esercizi di attività, sedi di associazioni e simili.

3. Ad ogni accesso può essere attribuito un solo indirizzo (toponimo e numero civico).

4. Gli accessi su area di circolazione pubblica possono essere diretti o indiretti:

- sono diretti quando dall'apertura su strada si accede direttamente all'immobile o immobili interessati;
- sono indiretti quando dall'area di circolazione si accede ad una corte privata, sulla quale si affacciano gli immobili interessati.

Art. 15 - Modalità di attribuzione della numerazione civica esterna

1. La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni, anche secondari che immettono in abitazioni, esercizi, uffici ai sensi delle Istruzioni per l'Ordinamento Ecografico (capo IV. Numerazione civica e numerazione interna art. 8. Numerazione Civica).

2. La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni:

- direttamente, quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione;
- indirettamente, quando si apre, invece, su corti, cortili e scale interne.

3. Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica che può essere ordinata secondo la successione naturale dei numeri con le seguenti modalità:

- il civico esterno deve essere composto da numeri arabi senza esponente oppure con esponente numerico (es.: 1, oppure 1/2). Qualora vi sia la necessità di apporre esponenti numerici, il primo numero utilizzabile sarà il 2 (es.: 1/2) e poi di seguito gli altri numeri in ordine crescente. L'esponente numerico 1 viene utilizzato solamente in particolari casi di necessità;
- il civico esterno che individua un negozio o un'attività con accesso diretto deve essere costituito da un numero (anche con esponente numerico) e da un esponente letterale (es. 1/A).

4. All'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, la numerazione civica deve essere effettuata in conformità alle seguenti disposizioni:

- in ogni area di circolazione a sviluppo lineare (vie, viali, vicoli, ecc.) la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, avendo cura di assegnare i numeri dispari ad un lato ed i numeri pari all'altro;
- per le vie con andamento radiale e per quelle che, comunque, vanno dal centro alla periferia, la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo alla zona centrale;
- per le vie con andamento anulare la numerazione deve cominciare dall'incrocio con la via radiale principale, avendo cura di assegnare i numeri procedendo in senso orario e mantenendo i dispari ad un lato ed i numeri pari all'altro.
- in ogni area di circolazione a sviluppo poligonale (es. piazza) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nell'area dalla via principale (o ritenuta tale) e proseguire da sinistra verso destra rispetto ad un osservatore situato nella parte più interna del centro abitato.

5. La numerazione delle case all'esterno dei centri abitati non dotati di regolare rete stradale deve essere effettuata seguendo, ove possibile, i criteri sopra indicati.

6. Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, siti lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi, allo scopo di non determinare la necessità del rifacimento della numerazione civica.

7. La numerazione civica esterna può essere attribuita anche in presenza di aree non edificate, ma dedicate in modo permanente a residenza (p. es.: campi nomadi attrezzati con *caravan*) o ad attività economiche purché siano recintate e provviste di un accesso all'area di circolazione.

8. Sono dotate di numerazione civica le aree con impianti tecnologici che necessitano di servizi.

9. I tratti di area di circolazione che si dividono da quella principale finendo ciechi vengono definiti rientri mantengono la stessa denominazione e sono numerati come prosecuzione del lato della via seguendo il senso di percorrenza.

10. Il Servizio Toponomastica può attribuire d'ufficio nuovi numeri civici in caso di assenza o di errata numerazione; in caso di necessità può, altresì, effettuare cambi di numerazione già esistente.

In particolare, ai fini della uniformità nonché della normalizzazione dei toponimi, la revisione e/o assegnazione della numerazione civica viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati, in caso di loro inadempienza ovvero ogniqualvolta emergano difformità o carenze in seguito ad accertamenti effettuati anche nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione giusto art. 45 del Regolamento Anagrafico della popolazione residente (D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223). Le attività di cui al presente comma restano subordinate

all'esternalizzazione del servizio; sono fatte salve le disposizioni di cui alla deliberazione di C.C. n. 25/c del 3/4/17.

Art. 16 - Definizioni e caratteristiche della numerazione civica interna

1. Per unità ecografica semplice si intende l'abitazione, cioè uno o più vani funzionalmente destinati alla vita delle persone o uno o più vani funzionalmente destinati all'esercizio dell'attività economica (ufficio e simili).
2. Per numerazione civica interna si intende quella che permette di individuare le unità ecografiche semplici componenti una singola unità ecografica complessa o più unità ecografiche complesse facenti capo ad uno stesso indirizzo.

Art. 17 - Modalità di attribuzione della numerazione civica interna

1. Le modalità tecnico-operative per l'attribuzione della numerazione civica interna tengono conto delle direttive ISTAT in materia, salvaguardando, ove possibile, la situazione esistente ed utilizzando i più idonei strumenti per la gestione del dato.
2. La numerazione degli interni riguarda scale, appartamenti (occupati o meno) ed altri ambienti con ingresso indipendente destinati ad uso non abitativo (uffici, laboratori, ecc.) situati all'interno di un numero civico.
3. I numeri civici interni debbono essere composti di regola solo da un numero (es.: 1); qualora sia opportuno, allo scopo di non stravolgere l'intera numerazione interna già presente in un edificio, potrà essere anche apposto un numero interno composto da un numero e da un esponente numerico (es. 1/2). Qualora vi sia la necessità di apporre esponenti numerici, il primo numero utilizzabile sarà il 2 (es. 1/2) e poi di seguito gli altri numeri in ordine crescente. L'esponente dell'interno non può essere alfabetico.
4. La numerazione interna deve in ogni caso essere effettuata su tutte le singole unità immobiliari catastali corrispondenti alle unità ecografiche semplici nei seguenti casi:
 - variazione di quelle esistenti (frazionamento, soppressione, ecc.);
 - creazione di una nuova unità ecografica, che comporti la realizzazione di un nuovo accesso esterno dall'area di circolazione o l'utilizzo di uno esistente.
5. L'attribuzione della numerazione civica interna va effettuata per tutti i nuovi edifici o quelli interessati da interventi di ristrutturazione globale.
6. Si procede alla numerazione delle scale solo se, all'interno di un determinato numero civico, insistono più scale. Si procede, altresì, alla numerazione degli interni se in un determinato numero civico vi sono più interni.

7. La villetta od abitazione con un'unica unità immobiliare è individuata nel sistema informativo oltre che dal numero civico, dal solo interno 1, senza apposizione fisica della targhetta.
8. Gli edifici destinati esclusivamente ad uffici o attività produttive, saranno individuati, oltre che dal numero civico, dal solo interno 1, con le stesse modalità di cui al comma precedente.
9. Gli edifici destinati esclusivamente a convivenze (caserme, conventi) sono individuati, oltre che dal numero civico, dal solo interno 1, con le stesse modalità sopracitate.
10. Qualora un appartamento abbia due o più entrate, si appone la numerazione su tutte le porte. Il Servizio Toponomastica individua qual è l'interno dell'accesso principale, che si intende quello più utilizzato.

Art. 18 - Obblighi dei proprietari e/o amministratori

1. Nel caso di costruzioni di nuovi fabbricati o di aperture di nuovi ingressi in fabbricati esistenti, il proprietario o l'amministratore richiede al Comune, entro l'ultimazione dei lavori (quando è possibile individuare l'ingresso da numerare) e, comunque, prima che il fabbricato o parte di esso possa essere occupato, l'attribuzione dei civici esterni da applicarsi alle porte di ingresso dei fabbricati medesimi. In caso di demolizione di fabbricati o in caso di soppressione di porte esterne di accesso, il proprietario o l'amministratore comunica al Comune, a demolizione o soppressione avvenuta, il numero o i numerici civici da abolire.
2. Per quanto riguarda la costruzione di nuovi fabbricati, la ristrutturazione completa o parziale di unità immobiliari, il frazionamento o l'accorpamento di unità immobiliari, il proprietario o l'amministratore è tenuto a richiedere al Comune i criteri per l'attribuzione dei numeri interni, che saranno apposti a cura e spese del proprietario stesso.
3. La richiesta per l'attribuzione o l'aggiornamento della numerazione civica e i criteri per l'apposizione della numerazione interna deve essere rivolta al Servizio Toponomastica e corredata da un elaborato grafico, corrispondente all'ultimo titolo edilizio acquisito, che, oltre a individuare gli accessi esterni al fabbricato, riporta anche tutti gli accessi che immettono in ogni unità immobiliare.
4. Le tariffe da corrispondere per il rilascio di attestati e provvedimenti di attribuzione della numerazione civica sono stabilite con deliberazione di C.C. n. 25/c del 3/4/17 alla quale si rinvia.
5. Il Comune, a norma dell'art. 10 della L. 1228 del 1954, può avvalersi della facoltà di addebitare al proprietario dell'immobile il costo della targhetta della numerazione civica esterna e della sua apposizione in uno dei seguenti modi da stabilire con apposita delibera di Giunta Comunale:
 - ponendo direttamente a carico dei proprietari sia l'acquisto che la posa in opera della targhetta nel rispetto delle caratteristiche di cui al comma 1.

- tramite personale proprio o ditta esterna incaricata della fornitura e della apposizione delle targhette.

6. Gli indicatori dei civici, opportunamente corredati dello schema di attribuzione della numerazione, devono essere apposti a cura e spese della proprietà nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dall'ufficio.

7. E' fatto obbligo ai proprietari dei fabbricati e delle unità edilizie di provvedere all'apposizione della numerazione civica esterna e numerazione interna, secondo i criteri previsti dal presente Regolamento entro trenta giorni dall'assegnazione/conferma da parte del Comune della numerazione attribuita.

8. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici e recinzioni, sui quali siano apposti i cartelli indicatori di civici o targhe stradali, di mantenere gli stessi in buono stato di conservazione e di richiederne il reintegro in caso di rimozione o di scarsa leggibilità.

9. La Polizia Municipale, nel corso degli accertamenti relativi alla richiesta di residenza in una unità ecografica alla quale risulti già attribuita numerazione esterna/interna, accerta eventuali inadempimenti alla disciplina toponomastica ed attiva i procedimenti previsti dal presente regolamento, ivi compresa l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 21 del presente Regolamento.

10. Il Servizio Toponomastica predispone periodici controlli per verificare l'applicazione del presente Regolamento. In presenza di situazioni di irregolarità o non conformità, il Servizio Toponomastica provvede a richiedere la regolarizzazione della situazione e, in caso di inadempimento, applica le sanzioni di cui al comma precedente.

11. Nel caso di variazione di numerazione civica su iniziativa del Comune, le spese relative all'apposizione delle targhette indicanti i nuovi numeri civici esterni/interni sono a carico del Comune stesso così come tutte le variazioni relative alla residenza e le comunicazioni ad altri servizi pubblici interessati, fatta salva la possibilità di richiedere all'utenza un contributo per i nuovi numeri civici estrni/interni, mediante apposita tariffa da approvare con determinazione dell'organo competente.

Art. 19 - Obblighi degli amministratori di condominio.

1. Gli amministratori dei condomini, nominati ai sensi dell'art. 1129 del Codice Civile, sono tenuti ad apporre all'ingresso degli edifici dagli stessi amministrati idonea targhetta, fissata in modo stabile, *contenente l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici* affinché possano essere contattati nei casi di emergenza. La targhetta può essere applicata anche all'interno dell'edificio purché sia immediatamente visibile per chi vi accede.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20 - Sanzioni e vigilanza

1. E' vietato a chiunque di utilizzare numerazioni esterne ed interne difformi dalle indicazioni previste dal presente Regolamento.
2. E' vietato a terzi attribuire, porre in opera, togliere, spostare, manomettere, danneggiare, sporcare le tabelle della segnaletica stradale, quelle relative all'onomastica e quelle della numerazione civica esterna ed interna.
3. Il Servizio Toponomastica, in caso di violazione al presente Regolamento, provvede ad ordinare il ripristino, con spese a carico del trasgressore, fatte salve le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e quelle previste dalla legge quando il fatto costituisca più grave illecito.
4. Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da €. 25,00 ad €. 250,00 nella misura di seguito indicata:

<i>Tipo di infrazione</i>	<i>Sanzione prevista</i>
Attribuzione abusiva di numero civico - pagamento in misura ridotta entro 60 gg. dalla notifica	Da € 25 a € 250 € 50
Mancata richiesta di attribuzione di numero civico - pagamento in misura ridotta entro 60 gg. dalla notifica	Da € 25 a € 250 € 50
Mancata esposizione della targhetta - pagamento in misura ridotta entro 60 gg. dalla notifica	Da € 25 a € 250 € 50
Apposizione di targhetta non regolamentare - pagamento in misura ridotta entro 60 gg. dalla notifica	Da € 25 a € 250 € 50
Distruzione, danneggiamento o deterioramento tali da rendere in qualunque modo non visibili le targhe relative all'onomastica stradale o le targhette relative alla numerazione civica - pagamento in misura ridotta entro 60 gg. dalla notifica	Da € 25 a € 250 € 50

5. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento è effettuato dalla Polizia Municipale ai sensi della Legge 689/81.
6. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni è attribuito al Direttore del Settore Entrate.


Art. 21 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della relativa deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del medesimo.

Art. 22 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle norme di legge in materia.

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE


CARDUCCI

IL CONSIGLIERE ANZIANO


CRIFO

IL SEGRETARIO GENERALE


CARRUBBA

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____
perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12 comma 2 L. 44/1991);
perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro n. _____

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune visti gli atti d'Ufficio;

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il
_____ per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa non risultano
prodotti, all' Ufficio Comunale, opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Municipale, addì _____

L'IMPIEGATO ADDETTO

IL SEGRETARIO GENERALE